DCCCLVIII SEDUTA

VENERDÌ 18 LUGLIO 1952

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Presentazione di relazione su domanda) . . . *Pag.* 35462

Commissioni permanenti (Nomina delle Presidenze per il triennio 1952-54) 35462

Congedi 35461

In ricordo della proclamazione della Repubblica 35461

Proposte di legge:

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 35463

(Presentazione) 35463

Relazione (Presentazione) 35462

Relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e della circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1951 (Trasmissione) 35463

Votazione per la nomina: *a*) di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; *b*) di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

TERRACINI 35463, 35480

ORLANDO 35467, 35480

AZARA 35469

BOSCO 35471

RIZZO Domenico 35474

LUSSU 35477

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana* . . . *Pag.* 35478

PASTORE 35480, 35483

NITTI 35483

(Votazione a scrutinio segreto) 35487

(Votazioni per appello nominale) . . 35482, 35486

La seduta è aperta alle ore 17.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Monaldi per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

In ricordo della proclamazione della Repubblica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, questa mattina il Senato ha deliberato che in quest'Aula

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

sia posta una targa che ricordi il *referendum* del 2 giugno 1946, data che significa per noi la proclamazione della Repubblica italiana. L'ordine del giorno votato diceva anche che si dovesse dare comunicazione in pubblica assemblea di questa decisione ed io adempio a questo ufficio nella sicurezza di trovare ancora attorno alla proposta il consenso unanime del Senato della Repubblica italiana. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

Nomina delle Presidenze delle Commissioni permanenti per il biennio 1952-54.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane di tutte le Commissioni permanenti si è proceduto alla nomina delle rispettive Presidenze per il biennio 1952-54.

Sono risultati eletti i seguenti senatori:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno): Presidente: Tupini; Vice Presidenti: Boggiano Pico e Terracini; Segretari: Riccio e Molè Salvatore.

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere): Presidente: Persico; Vice Presidenti: Azara e Gavina; Segretari: Spallino e Berlinguer.

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie): Presidente: Carrara; Vice Presidenti: Galletto e Scoccimarro; Segretari: Gerini e Casadei.

4ª Commissione permanente (Difesa): Presidente: Casati; Vice Presidenti: Cerica e Pertini; Segretari: Cemmi e Palermo.

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro): Presidente: Bertone; Vice Presidenti: Marconcini e Giacometti; Segretari: Ruggeri e Valmarana.

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti): Presidente: Ferrabino; Vice Presidenti: Jannelli e Magrì; Segretari: Russo e Rolfi.

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile): Presidente: Corbellini; Vice Presidenti: Romano Domenico e Ferrari; Segretari: Genco e Priolo.

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione): Presidente: Salomone; Vice Presidenti: Braschi e Bosi; Segretari: Piemonte e Milillo.

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo): Presidente: Longoni; Vice Presidenti: Giua e Ziino; Segretari: Caron e Molinelli.

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale): Presidente: Macrelli; Vice Presidenti: Barbareschi e Pezzini; Segretari: Angelini Cesare e Palumbo Giuseppina.

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità): Presidente: Caporali; Vice Presidenti: Alberti Giuseppe e De Bosio; Segretari: Magli e Boccassi.

Presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori De Pietro e Colla hanno presentato, rispettivamente a nome della maggioranza e della minoranza della seconda Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Scoccimarro ed altri: « Norme per la garanzia dell'inviolabilità della libertà personale e del domicilio, in attuazione degli articoli 13 e 14 della Costituzione della Repubblica italiana » (685).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Varriale e Gramegna hanno presentato, rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza della seconda Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla domanda di autorizza-

zione a procedere contro il senatore Li Causi (Doc. CXXIX).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e la relativa domanda sarà iscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai senatori Berlinguer ed altri:

« Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari » (2512);

« Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. e dei loro familiari » (2514);

dai senatori Giardina ed altri;

« Norme integrative e di adeguamento per l'attuazione del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, riguardante norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati » (2513);

Queste proposte di legge saranno stampate, distribuite e assegnate alle Commissioni competenti.

Approvazione di proposte di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono state esaminate ed approvate le seguenti proposte di legge:

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) (2503), d'iniziativa dei deputati Fascetti e Germani (*Approvata dalla Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2465), d'iniziativa del deputato Repossi (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

Trasmissione di relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e della circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1951.

PRESIDENTE Informo il Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso alla Presidenza, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 130 del testo unico della legge sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, la relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e della circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1951.

Votazione per la nomina: *a*) di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; *b*) di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina: *a*) di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; *b*) di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, è comprensibile, ma forse inopportuna, la sollecitudine con la quale tanti dei nostri onorevoli colleghi già si affollano verso il piccolo corridoio delle urne, nella umana aspirazione di accelerare l'espletamento dell'unico punto all'ordine del giorno di questa seduta. Io ritengo infatti che, prima di iniziare la votazione prevista, occorra chiarire alcuni punti e, con la tolleranza altrui, dire molte e molte cose. Noi siamo stati convocati per provvedere anzitutto alla nomina all'Assemblea di Strasburgo di un successore del compianto senatore Jacini, in se-

condo luogo alla elezione dei rappresentanti italiani all'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Signor Presidente, io vorrei pregarla di dividere queste votazioni così da procedere immediatamente alla prima per poi passare alla discussione del quesito che intendo proporre all'Assemblea ...

PRESIDENTE. Senatore Terracini la prego di non insistere, anche per economia di tempo.

TERRACINI. Sta bene. Ieri il Presidente del Consiglio si è presentato al Senato ed ha richiesto che si provvedesse alla elezione di cui al disegno di legge sul *pool* del carbone e dell'acciaio che noi correntemente definiamo del Piano Schuman. Ed eccoci qui, ossequienti all'invito conseguente del Presidente del Senato. Ma, di grazia, in base a quale norma la votazione indetta si svolgerà? Io ho letto il testo intero della legge ed ho consultato attentamente il Regolamento della nostra Assemblea. Orbene, la legge tace in proposito, mentre il Regolamento dispone con precisione. E dispone così da escludere proprio quel modo di votazione che pare ci si voglia imporre — una votazione nella quale ciascuno di noi dovrebbe iscrivere nella scheda i nomi di tutti e nove i rappresentanti che il Senato è chiamato a eleggere. Ora io chiedo dove sia stata mai ritrovata questa disposizione; in base a quale norma di legge attuale o passata, in vigore o abrogata, noi dovremmo così procedere. La nostra Assemblea ha una sua legge permanente, che detta le norme regolatrici degli atti analoghi a quello che noi ci apprestiamo a compiere. Questa legge è il nostro Regolamento. Vi è la possibilità di farvi eccezione? Forse, ma solo a patto di votare una legge speciale.

Con tutto il rispetto che si può avere per chi detiene il potere, per chi è rivestito dell'autorità di Governo, io ritengo che la volontà di costoro non costituisca di per sè legge al Senato. Nè, d'altra parte, esiste oggi una legge che regoli, diversamente dal nostro Regolamento, la procedura dell'imminente elezione. Cosa stabilisce l'articolo 8 del Regolamento? « Per la nomina di tutte le Commissioni elette dal Senato e composte di oltre due membri, ciascun senatore vota per due terzi dei componenti, non computando le frazioni inferiori a metà di una unità ».

Sorge un quesito sottile: può considerarsi una Commissione il gruppo dei nove senatori che noi dobbiamo inviare all'Assemblea di cui alla legge 1822? Dice l'articolo 20 di questa legge: « L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri ecc. ecc. ». E l'articolo successivo, il 21: « L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono chiamati ad eleggere ... ». Orbene, sono questi delegati una Commissione? A rigore di termini letterali, no; ma noi abbiamo in materia una lunga e vasta prassi. Spesso il Senato è chiamato infatti a nominare propri rappresentanti in seno ad organismi, enti, istituti, istituzioni, nelle quali essi si affiancano ad altri rappresentanti di altra estrazione per formare l'organo collettivo nel quale sono designati a sedere. Questi nostri rappresentanti non sono mai « commissioni » in senso letterale, e tuttavia noi li eleggiamo sempre secondo la norma di cui all'articolo 8.

L'articolo 8 infatti regola ogni decisione che il Senato prende allorchè deve inviare una propria rappresentanza in organismi a lui esterni, mentre ha altre disposizioni per formare i propri organi interni. Oggi si tratta di delegare alcuni di noi in un organismo esterno al Senato.

Ma voglio ammettere che il nostro Presidente, che la maggioranza del Senato non concordino con questa tesi. Il problema resta sempre aperto. Se infatti noi non dobbiamo procedere secondo l'articolo 8 del Regolamento, dobbiamo tuttavia avere una disposizione obbligatoria, e cioè una norma di legge, a fondamento del nostro procedere. Cerchiamola dunque nella legge in forza della quale ci si è convocati a questa elezione. Ci sono in essa due soli articoli pertinenti, il 20 e il 21. Dice il primo: « L'Assemblea, composta dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri di controllo che le sono attribuiti ».

Onorevoli colleghi, si tratta dunque di rappresentanti dei popoli, non di parte dei popoli, e neppure della maggioranza dei popoli. E neanche si tratta di rappresentanze dei Governi. Ora tutti i popoli, e anche il popolo italiano, comprendono e la maggioranza e la minoranza, politicamente espresse. E non soltanto oggi, che il sistema democratico permette alle due parti

di manifestarsi, ma anche quando la dittatura impedisce alla minoranza di operare.

Chi può dubitare che, nel tempo del fascismo, popolo italiano erano anche quegli italiani che rifiutavano di inserirsi nell'orbita della dittatura e che la dittatura respingeva da sè? Così oggi nè il Senato, nè il Governo oseranno considerare fuori del popolo quei cittadini che discordano da coloro che dirigono il Paese. Rappresentanti di popolo dunque al Piano Schuman, secondo l'articolo 20. E l'articolo 21 fa intendere come si consideri la loro elezione. Esso infatti suggerisce due sistemi di scelta: a mezzo dei Parlamenti o per suffragio universale diretto.

Onorevoli colleghi, questi due metodi di elezione sono diversi ma non possono essere antitetici. Sono due, per rispondere alla maggiore comodità dei singoli Paesi, ma non già per riuscire a fare dell'Assemblea della Comunità un organo disarmonico per la differente autorità dei suoi componenti a seconda del modo con cui vennero investiti della carica. L'autorità dei componenti dell'Assemblea ha una unica sorgente: il suffragio universale. In linguaggio corrente potremmo dire che i due modi di elezione previsti dall'articolo 21 della legge Schuman corrispondono, fermo restando il suffragio universale, al sistema diretto o di primo grado e indiretto o di secondo grado. Non so il motivo che ha dissuaso il Governo dall'adottare il primo — forse il timore che il popolo italiano, se direttamente investito del giudizio su di una costruzione della quale non riesce a comprendere l'utilità, avrebbe col voto espresso il suo sfavore. Ma se lo avesse adottato, attraverso il suffragio universale diretto noi avremmo di certo ottenuto una nostra rappresentanza.

Comunque, respinta l'elezione diretta, si è accolta l'indiretta, costituendo il Parlamento in collegio di secondo grado. Ma, onorevoli colleghi, l'elezione diretta e l'indiretta non si distinguono per il fatto che l'una apra la via alla rappresentanza della minoranza e l'altra la sbarri; ma solo per il restringimento della base decisiva di elezione. Il collegio di secondo grado, dato il suffragio universale, rispecchia in scala ridotta il collegio di primo grado, ma senza esclusioni; come senza esclusioni, se il suffragio è universale, passa alla elezione dei rappresentanti.

Nel caso nostro, in questa Assemblea, chiamata a costituire il collegio elettorale di secondo grado, nessuno può essere *a priori* escluso dal diritto elettorale attivo e passivo. Invece voi — e dicendo voi non mi riferisco al Senato che ancora non si è pronunciato, ma al Governo — intendereste di giungere a ciò.

Così procedendo creereste una vera mostruosità giuridica, tanto più assurda in quanto inserita in un quadro statale che vuole essere considerato democratico. Nè vale l'obiezione che, anche affidandoci al metodo di suffragio indiretto ma universale, il risultato pratico della elezione potrebbe coincidere con quello perseguìto, e cioè tale da non includere fra gli eletti alcuno della minoranza.

Onorevoli colleghi, se così vorranno le urne, noi ci inchineremo, ma ci ribelliamo alla pretesa di applicare un metodo di elezione che *a priori* garantisce questo risultato. Per intanto nessuno ancora ci ha motivato la scelta del sistema elettorale fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio. È vero che l'impresa non sarebbe facile, tanto più che c'è un precedente nella giovane storia del Parlamento repubblicano, spiacevole precedente, che depone in contrario. Mi riferisco alla elezione dei rappresentanti italiani al Consiglio d'Europa. La maggioranza ebbe allora tale consapevolezza che il Senato — *rebus sic stantibus* — aveva una legge obbligatoria cui inchinarsi, il suo Regolamento — per il quale sarebbe spettata la rappresentanza alla minoranza — che sentì il bisogno di fare una legge apposita per derogarvi. Infatti l'articolo 3 della legge n. 522 dispose che il Parlamento procedesse alla elezione a maggioranza assoluta. Precedente di arbitrio e deprecabile. Se la Corte costituzionale fosse allora esistita, noi avremmo, a ragion veduta, impugnata quella disposizione. Comunque avete fatto una legge; e noi, i sovversivi, di fronte alla legge, pure protestando, ci siamo inchinati.

Ma di fronte a che dovremmo inchinarci oggi, signor Presidente del Senato? Di fronte al Presidente del Consiglio? Di fronte alla sua volontà immotivata, rivestita solo della bruta forza della maggioranza? Da una tale sorgente la vostra decisione non può trarre che un malefico e tristo battesimo.

Siamo al punto che la maggioranza non si preoccupa neppure più di dare forma di legge al proprio volere, mentre pretende che venga supinamente accettato. Ma c'è ancora altro. Quest'Assemblea, prevista dalla legge n. 1822, dispone di un potere di controllo. Non è una Assemblea deliberante e neanche una Assemblea consultiva. Essa controlla, quale ironia mordente! Le minoranze, a detta di tutti i trattatisti, di tutti i faciloni del diritto costituzionale e degli esaltatori del sistema democratico, hanno per natura un compito, che costituisce il fondamento dei loro diritti; per l'appunto quello del controllo. Ora voi contestate l'ingresso in questa Assemblea Schuman, che ha funzione di controllo, proprio alle minoranze.

Orbene, dato che lo scopo che vi determina alla procedura abnorme che noi rifiutiamo, è di realizzare una Assemblea tutta omogenea, la quale dica sì o no unanimemente, secondo le disposizioni che i Governi le impartiranno, il vostro scopo annulla di per sè, nel limite in cui lo realizzerete, la funzione dell'Assemblea. Infatti non vi è controllo ove manchi diversità di opinione, dove manchi cioè una minoranza. Le Assemblee univoche sono condannate *a priori* alla passività. Proprio perchè quelle dell'Assemblea Schuman sono funzioni di controllo, essa non deve nascere univoca, omogenea; come non lo sono i popoli degli Stati associati che essa, a tenore dell'articolo 20, rappresenta.

Io vado esponendo le mie considerazioni un po' affrettatamente. Infatti mi è stato difficile raccogliere da ieri ad oggi le mie idee in argomento. Ma per quanto affrettate, le ritengo sufficienti almeno per convincere il Senato a ponderarle.

Onorevoli colleghi, è strano come certi errori si ripetano, sia pure trasferendosi sui piani più alti ai quali si trasferisce la vita degli uomini e degli Stati nel cui àmbito si verificano! Allorquando il sistema rappresentativo parlamentare venne inizialmente instaurato, le classi dirigenti dell'epoca si condussero così come voi oggi fate. Sistema rappresentativo sì, Parlamento sì, ma escludendone *a priori* una parte, la maggior parte del popolo italiano. E fu solo a prezzo di una lunga, sanguinosa tragedia, che il Paese reale e il Paese legale finirono per coincidere. Ma ci vollero 50 o 60 anni di vita agitata, spesso cruenta della Nazione, la cui cronaca fu scritta con lacrime e sangue, per cancellare l'ingiusta discriminazione.

Ebbene, oggi, mentre pretendete o vi illudete di aiutare il mondo a salire di un grado nella sua evoluzione — come se ciò potesse avvenire attraverso a meccanismi tanto artificiosi come il Piano Schuman e l'Assemblea europea — voi ripetete quel vecchio errore. Dando vita allo Stato degli Stati, a questa entità abbracciante più Stati, e cioè più popoli, voi volete escludere una parte di ogni popolo. Voi volete formare una Europa legale diversa dall'Europa reale, ponendo così le premesse di una lunga, inevitabile, aspra lotta, attraverso la quale l'Europa reale finirà comunque per prevalere sulla piccola, striminzita, artificiosa e rachitica Europa legale da voi generata. (*Rumori dal centro*).

Onorevoli colleghi, ho parlato di rachitismo. Ebbene, esso già si manifesta nell'impotenza a qualunque iniziativa dell'Assemblea di Strasburgo — nella sua incapacità a muovere passo — che è, mi pare, indice tipico di rachitismo costituzionale. (*Applausi dalla sinistra*).

E voi stessi lo riconoscete quando, a commento della elezione odierna, auspicate che l'Assemblea di Strasburgo coincida nelle persone con quest'altra Assemblea costituenda, dalla quale sperate che la prima, impotente di per sè stessa, tragga un po' di umore vitale e di sangue. Io confermo, a chiusura del mio discorso, ...

Voce dal centro. Ma voi siete per l'Europa asiatica. (*Commenti ironici dalla sinistra*).

TERRACINI. .... la dichiarazione con la quale vi ho dato inizio. Il Senato non può compiere nessun atto, se non sotto l'usbergo di una norma di legge. E per ora dinanzi al Senato non v'è, in tema di elezione, che una sola legge: il suo Regolamento, coll'articolo 8. Poichè la legge Schuman non contiene nessuna disposizione in deroga all'articolo 8 del nostro Regolamento, noi non possiamo non attenerci a questo, nell'imminente elezione. Ove non si voglia a ciò attenersi, la carenza di altra legge non può non portare che a sospendere e rinviare la elezione indetta.

Onorevoli colleghi, da tutte le parti, sebbene con maggiore impegno e decisione dalla sinistra, si lamenta che l'incertezza del diritto, resa sempre più grave e profonda dalla contraddizione clamante tra la legislazione in vigore e la legge fondamentale e dalla facilità con la quale la pubblica amministrazione disconosce financo le vecchie leggi, diminuisca dinanzi ai cittadini il potere delle autorità.

Ebbene, sarebbe grave e pericoloso se lo stesso Parlamento, se il Senato operasse per l'appunto in modo da convincere ancora maggiormente i cittadini che si può agire contro la legge, il che significa al di fuori della legge.

Come uscire da questa situazione? Due vie si offrono. Se si riconosce che solo il Regolamento può determinare il nostro modo di procedere, si inviti il nostro Presidente a convocarne la Giunta che interpreterà l'articolo 8 e al caso lo modificherà, così da consentire alla maggioranza, se lo ritiene giusto, di procedere secondo essa pretende. Se poi questa soluzione pare al Governo infida, allora, basandosi sul precedente da lui stesso creato in occasione della legge sulla Federazione europea, prenda esso l'iniziativa di una nuova legge che stabilisca analogamente la procedura là prevista nell'articolo 3.

Se questa nuova legge, proposta dal Governo sarà approvata — e la maggioranza non mancherà di farlo — pur votandole contro, non mancheremo di condurci secondo le sue norme, poichè queste le daranno valore giuridico. Ma se la maggioranza insisterà nella sua pretesa odierna, imponendo di votare in violazione dell'articolo 8 del Regolamento e senza il riparo di alcuna legge, noi divideremo la nostra responsabilità da un atto che mostrerà agli italiani come i legislatori spregino le leggi quando ciò può servire ai loro scopi. (*Vivi applausi dalla sinistra. Commenti dal centro*).

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Desidererei trattare rapidamente un argomento affatto diverso da quello cui si è or ora riferito l'onorevole Terracini e quindi, allo scopo di mantenere una certa distinzione e nello stesso tempo anche un'armonia nella discussione, credo che, se altri volessero prendere la parola sull'argomento trattato dall'onorevole Terracini, e la Presidenza e il Governo volessero e credessero di intervenire per conto loro, prescindendo dalle cose che dirò, le quali toccano un argomento diverso, credo che si raggiungerebbe una utile definizione dei termini della discussione. Mi rimetto per questo alla Presidenza. Ci sono altri iscritti? Se non ci fossero, allora parlerò io, occorrendo, solo.

PRESIDENTE. Onorevole Orlando, le ricordo che la discussione verte sulle modalità della votazione.

ORLANDO. Allora la questione muta e si pone un dissenso col mio pensiero. Io dico che c'è un merito che si presta alla discussione e ad una utile discussione proprio in questa sede e in questo momento. E lo dimostro. Noi votiamo per l'integrazione, il completamento di una Commissione istituita da una legge che prevede questa organizzazione del commercio dell'acciaio e del carbone. C'è una legge approvata dal Senato e, per l'esecuzione di questa legge, dobbiamo oggi votare per una determinata quota dei componenti della Commissione. Ora se la votazione odierna si contenesse in questi limiti, sacrosanta, giusta sarebbe, come sempre del resto, l'osservazione del Presidente. Non c'è la materia di discussione, c'è soltanto la materia di una votazione. Ma votare, perchè? Per integrare una Commissione che presiede ad una azienda di carbone ed acciaio. Sarà un'azienda, la cui importanza economica può apparire, ed essere, colossale; ma resta pur sempre quella che noi, giuristi, teorici e pratici, conosciamo sotto il nome anglosassone di *pool*. Come tutti sanno, si tratta di organizzazioni possenti, tendenti a disciplinare per l'appunto la distribuzione e i prezzi di beni, la cui natura ha un'importanza economicamente decisiva. Queste aziende organizzano i loro sforzi per disciplinare il mercato e dominarlo. Da ciò tutta una serie di discussioni e di critiche, che è alimentata dal mondo dei giureconsulti, democratici e non democratici. Fenomeni del grande capitalismo donde derivano quegli altri che sono i *trusts* colossali. Sia pure; ma la materia è, e rimane, privatistica. E se essa suppone un grande possessore di carbone, al quale invece sostituite uno Stato, ovvero, come grande produttore di acciaio supponete uno Stato, non perciò si muta la sostanza del rapporto che è e rimane dell'ordine privatistico. Saranno gli Stati a far un *pool;* essi faranno un'organizzazione commer-

ciale; atto che attiene all'economia privatistica anche, ripeto, se si tratta di interessi colossali. E va bene. Io voterò con un sincero augurio — dirò anzi sincerissimo — (poichè in questo genere di argomenti, io mi sento un collaboratore, onorevole De Gasperi) l'augurio, cioè, che questa Commissione operi per il meglio, che sia assistita da uno spirito santo speciale e siano poi garantiti a favore dell'Italia gli scopi altissimi economico-finanziari di questo nostro intervento. E non ci sarebbe niente di male, onorevole Presidente nostro, dell'Assemblea, se io, parlando a proposito di una votazione di cui tutti hanno magnificato l'importanza, rivolgessi un augurio simile così come lo rivolgo cordialmente.

Però — poichè c'è pure un però come nella famosa Ode di Trilussa — noi abbiamo sentito pure che questa organizzazione destinata a disciplinare entro certi limiti territoriali e da parte di certe potenze il commercio del carbone e dell'acciaio, potrebbe e dovrebbe fare poi altre cose il cui valore sarebbe supernazionale. Ed allora io debbo chiedere un chiarimento, onorevole Presidente; io debbo sapere per che cosa voto ed anzi sapere addirittura perchè voto. Badiamo; quando io sollevo questo dubbio, non mi metto dal punto di vista di accogliere notizie di giornali più o meno bene informati o di articoli più o meno efficacemente scritti o di agenzie più o meno ufficiose e anche di uomini politici come me, che non rappresentano niente al di fuori di se stessi. Ora il caso attuale è ben diverso: chiare allusioni del genere di quelle da me indicate di sopra e cioè che l'Ente di cui si tratta possa esercitare altre e ben diverse e più ampie funzioni, sono venute dagli stessi Governi responsabili, da Ministri responsabili. Fra essi cito subito lo stesso signor Schuman e debbo anche aggiungere il nostro Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri, i quali Ministri hanno già fatto delle anticipazioni circa le intenzioni loro per quel caso. Qui si tratta di precisare. Se io non ho ben capito gradirò cordialmente la lezione esplicativa da parte sua, onorevole De Gasperi, se mi dirà che non è vero che faranno tante altre belle cose. Ora fra tali cose si comprenderebbe semplicemente questo: arrivare sino a indire una Costituente europea! Il che significa — stando alla lettera — dare una nuova Costituzione a un nuovo Stato. Questo è stato detto; e allora io dico: no, e credo di avere il diritto di provocare una risposta, un chiarimento, una spiegazione che mi rassicuri che ciò non sia possibile. Io voglio sapere se votando la costituzione di un organo che dovrà secondare chi veramente comanderà in fatto di carbone e di acciaio, la *Haute Autorité,* misteriosa espressione che ha un po' di sapore di Consiglio dei Dieci ma destinata a vendere, comprare, distribuire carbone e acciaio, mi si fa credere che si faranno invece altre cose che, in potenza almeno, possono trasformare la carta geografica del mondo dove, per avventura c'è anche l'Italia. Credo, onorevole Presidente del Consiglio, che io abbia un certo titolo per rivolgerle questa sommessa domanda poichè qualcuno, sempre rivestito di responsabilità, è arrivato a dire che sarà questo organo di cui si parla, che, ripeto ancora, avrà la competenza di indire la Costituente europea. Ma, signori, la Costituente europea può voler dire una nuova forma di organizzazione internazionale che sarebbe poi retta dalla futura Costituzione. Certo, sarà una forma di unione di Stati: ma, ripeto, di quale natura? Qui è come un arcobaleno di sfumature, onorevole Presidente del Consiglio, circa la natura di questa eventuale unione di Stati. Per esempio, ho sentito parlare della istituzione di una comunità europea. Che scoperta sarebbe questa in tal caso? Una comunità europea c'è e c'è sempre stata, perchè una comunità, come insegnano oggi anche alcuni miei discepoli che sono ora diventati maestri e li vedo con piacere al banco del Governo, una comunità non è se non un insieme di enti che convivono in uno stato di puro fatto, tanto che si dice tuttora dai giuristi la comunità internazionale, che è poi qualche cosa in cui non c'è nessuna forza od organo sopranazionale, perchè il diritto internazionale, anche contemporaneo, si qualifica, come è noto, per il fatto che non c'è nessuna superorganizzazione. Volete trasportare questa parola ed applicarla alla sola Europa? Diremo che ci sarà una comunità europea — povera comunità, vorrei dire — poichè non potete sopprimere l'Unione Sovietica, la Spagna di Franco e l'Inghilterra col suo Commonwealth, paesi che la geografia si ostina a considerare, in tutto o in parte, come Europa! E sia pure; sarà dunque l'Europa costituita di quei sei Stati; ma quel-

la è pur sempre una comunità in quanto è una convivenza di enti, dunque quella parola resta priva di qualsiasi senso specifico. E allora cosa sarà? Una alleanza? Bene, ma non sarebbe una novità: la storia è tutta una serie di alleanze. Ed anzi nel caso attuale noi sappiamo che ce ne sono due; oltre l'europea, l'atlantica. Io credo che la vera alleanza sia quest'ultima. Essa ci si presenta come quella che veramente dispone. Probabilmente, io arriverei a riconoscere come una forza propria questo ente sopranazionale con l'atto e col fatto di questa seconda alleanza. Ma c'è ancora un'altra alleanza: quella che comprende il Benelux, se non erro. Non so come fra di loro si conciliino. Nel concorso di due propositi, uno dovrà prevalere e non credo sia quello europeo. Comunque, se questa sarà una alleanza, diremo che in essa si inquadra bene il commercio del carbone e dell'acciaio. Ma se invece fosse un'Unione? La differenza consisterebbe nella permanenza, nell'esistenza di un termine obbligatorio. Il diritto internazionale conosce delle unioni permanenti onde non sarebbe neanche questa una novità, a cominciare dalla unione monetaria latina per arrivare a quella dell'agricoltura che ebbe un suo istituto permanente proprio qui in Roma. Della Lega delle Nazioni persiste a Ginevra un Bureau du Travail abbastanza efficiente. Vuol dire che questa di oggi sarà un'unione per il commercio dell'acciaio e del carbone. Ma dopo, basta!

Vorrei questa vostra assicurazione, e, ottenutala, mi basterà, onorevole Presidente del Consiglio. Io dissi già che il mio discorso vorrei che fosse un discorso di collaborazione, perchè io temo che dopo non ci si intenda più neanche con le parole nella loro accezione tecnica. Quindi un chiarimento è necessario. Io non vorrei che fosse vero che attraverso un collegio, una commissione, una organizzazione, una *Haute Autorité,* si crei un potere occulto, non controllato, che non proviene dagli organi costituzionali dei singoli Paesi, il quale un bel giorno ci farà la sorpresa di convocare i comizi elettorali. Noi andremo a votare, andremo alle urne; ma con quali regole o leggi che presuppongono, non gli Stati esistenti, ma un nuovo Stato che non c'è? E dopo fatte le votazioni, cosa avverrà degli eletti? Saranno invitati dalla *Haute Autorité* che risiede a Strasburgo? No, questo no! Io non credo che voi farete questo; non lo vorrete e non lo potreste. Desidero bensì che ciò risulti chiaramente dichiarato in questo momento in cui ci accingiamo a votare per la disciplina del commercio del carbone e dell'acciaio.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Terracini, con la finezza dialettica che a tutti noi è ben nota, mentre sembrava che volesse illuminarci, ha cercato di intorbidare un poco le acque. Tenterò pacatamente e brevemente, nel termine regolamentare, di rispondere e di rendere nuovamente limpide le acque.

Non sono, su qualche punto, neppure d'accordo con il mio insigne Maestro, onorevole Orlando. Debbo, poi, fare una brevissima premessa: quando si discusse in questa stessa Assemblea della ratifica della Comunità del carbone e dell'acciaio, cioè del cosiddetto Piano Schuman, avvertii che intendevo prendere la parola soltanto su questioni tecniche ed infatti mi limitai a criticare la Corte di giustizia, pur approvando la ratifica del Trattato. È superfluo che faccia ora una simile premessa, perchè ci troviamo in un caso assolutamente tecnico e giuridico, anzi in un campo strettamente procedurale.

Il senatore Terracini vi ha letto l'articolo 21 della Convenzione per il Piano Schuman. Consentite anche a me di leggerlo: « L'Assemblea è formata di delegati, che i Parlamenti sono chiamati a designare nel loro seno, una volta l'anno, o eletti a suffragio universale diretto, secondo la procedura fissata da ciascuna Alta Parte contraente ». Tanto in Italia quanto in Francia non si ritenne necessario, all'atto della ratifica, di fissare tale procedura, perchè non se ne sentiva il bisogno. Nella ratifica degli accordi, invero, era inclusa l'approvazione del già citato articolo 21 e la materialità delle elezioni dei delegati poteva essere fatta, come abbiamo udito ieri dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, in qualsiasi momento. Abbiamo anche appreso dal Presidente del Consiglio il perchè vi è stato un lieve ritardo nella elezione che oggi siamo chiamati a fare.

Il Governo francese ha emanato un semplice decreto ministeriale n. 52.789, il 2 luglio ultimo scorso, firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli esteri, con il quale

ha stabilito la designazione dei delegati, ripartendo il loro numero in 10 eletti dall'Assemblea Nazionale e 5 dal Consiglio della Repubblica, tanto in un caso quanto nell'altro, a maggioranza assoluta dei votanti. Dei rimanenti 3 non è fatta menzione perchè, probabilmente, sono stati riservati a rappresentanti di territori d'oltre mare.

TERRACINI. Quella norma farà legge in Francia, non in Italia.

AZARA. Attenda un poco; arriverò anche alle leggi italiane. Ho voluto citare questa francese ...

TERRACINI. Perchè noi la imitiamo?

AZARA. Non l'abbiamo imitata: ci siamo mantenuti paralleli ma non uguali. Il nostro Governo, evidentemente per riguardo verso il Parlamento, ha preferito invitare direttamente il Parlamento a procedere alla elezione dei 18 delegati italiani, come già fu fatto per le elezioni dei rappresentanti dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, cioè con la designazione di 9 senatori e di 9 deputati. In quella occasione furono proprio il Senato e la Camera a stabilire la ripartizione dei rappresentanti ed il *quorum* della loro elezione, che avvenne nella seduta del 13 luglio 1949, per la Camera e del 23 luglio 1949 per il Senato.

A prescindere dall'accenno ironico che ha voluto fare poco fa l'onorevole Terracini, il richiamo è tanto più opportuno in quanto il Piano Schuman — non bisogna dimenticarlo — è germinato nell'Assemblea di Strasburgo, e con questa rimane, in certo qual modo, collegato.

PASTORE. E le leggi si fanno « in certo qual modo »!

AZARA. Ripeto: in certo qual modo, e vedrà, senatore Pastore, che queste parole sono esatte. Nelle premesse di quel citato decreto ministeriale francese, fra i molti, « considerando » ed i molti « visto », c'è anche uno che si riferisce al protocollo: « Visto l'articolo primo del protocollo, delle relazioni con il Consiglio di Europa ... decreta ... ecc. ». Ecco, intanto, un primo collegamento. Questo protocollo, con le relazioni fra il Consiglio d'Europa e la Comunità europea, l'abbiamo ratificato anche noi col quarto allegato della Convenzione; e dice così: « Le Alti Parti contraenti, pienamente coscienti della necessità di stabilire relazioni quanto più possibile strette fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Consiglio d'Europa, e particolarmente fra le due Assemblee, ecc. ... ». C'è, poi, un articolo 2 nella Convenzione il quale stabilisce che l'Assemblea della Comunità presenta, ciascun anno, all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, una relazione sulla sua attività.

La Comunità resta dunque collegata con una specie di cordone ombelicale (se questa figura non le piace, onorevole Pastore, ne scelga un'altra) all'Assemblea del Consiglio d'Europa, da cui è nata. Tale collegamento fa sì che, quando noi dobbiamo procedere ad interpretazioni per riferimento, non possiamo trascurare le norme statutarie del Consiglio d'Europa, interpretandole, s'intende, *cum grano salis*. Ora, l'articolo 25 di quello statuto consente al Governo di ogni Stato membro del Consiglio di destinare i rappresentanti dell'Assemblea secondo la procedura stabilita dallo stesso Governo. Alcuni Governi (e non tutti, badate, perchè, ad esempio il Governo inglese, ha mantenuto ben ferma questa facoltà di nomina) hanno ritenuto — e, a mio avviso, hanno fatto bene — di far fare la nomina ai rispettivi Parlamenti. E poichè tali Governi sono proprio quelli stessi che partecipano alla Comunità del carbone e dell'acciaio, non vi è dubbio che, almeno nella loro intenzione, l'articolo 21 non può essere inteso se non nel senso al quale si riferiscono tutti i precedenti di carattere generale concernenti il Piano Schuman ed anche tutti i precedenti specifici che sono nelle relazioni e nelle discussioni fatte durante la formazione tecnica del detto Piano. Ciò significa che i compilatori del Patto, non volevano precisare una procedura di elezione, ma, richiamando quella che era fissata da ciascuna Alta Parte contraente, hanno voluto proprio indicare la procedura usata per l'Assemblea europea. Ed il decreto ministeriale francese, quello che vi ho poco fa citato, invita il Parlamento (più precisamente dovrei dire « prescrive al Parlamento » ...).

TERRACINI. Perchè, adesso i Governi prescrivono al Parlamento?

AZARA. Il nostro Governo non ha prescritto nulla.

Dobbiamo dunque riconoscere e, come senatore ne sono lieto, che il nostro Governo ha agito correttemente nel non volere fare uso della facoltà che aveva. In materia internazionale bisogna, quanto è più possibile, dare alle norme

dei Trattati una interpretazione uniforme, per evitare squilibri, che potrebbero essere talvolta pericolosi e che sono sempre, in ogni caso, dannosi alla finalità comune, che, col Trattato, si è voluta raggiungere. Stamani si è qui, da un lato e dall'altro, parlato di *fair play*. Proprio in campo internazionale il *fair play* è una legge fra *gentlemen* e quindi bisognerebbe anche tener conto di questo nell'interpretare gli atti da loro compiuti.

Ma diamo pure un'occhiata al nostro diritto interno, che è quello al quale Lei, senatore Terracini, desiderava che io mi riferissi. Non mi pare che sussista nè violazione della Costituzione, nè violazione del Regolamento del Senato. Si è fatto richiamo agli articoli 72 e 82 della Costituzione, come se si trattasse di nominare una Commissione speciale, la cui composizione dovrebbe rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari e, richiamandosi, poi, all'articolo 8 (che ha citato poc'anzi Lei stesso) si dice che ciascun senatore deve votare per due terzi dei componenti (è la frase questa che sta nell'articolo 8). Qui non si tratta, però, della nomina di alcuna Commisione, ed è in questo che non sono d'accordo con l'onorevole Orlando. Si tratta di dare esecuzione ad un Trattato internazionale, cioè ad una materia sottratta in qualsiasi caso alla decisione delle Commissioni, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione in cui è scritto che: « la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di legazione legislativa. di autorizzazione a ratificare Trattati internazionali, di approvazione di bilanci consuntivi ». Nel caso di cui ci occupiamo, dunque, si deve seguire la procedura normale di esame, e quindi anche di votazione, da parte dell'Assemblea, che si segue in tutti gli ordinari disegni di legge, quella cioè della maggioranza assoluta dei votanti, come è ricordato anche nell'articolo 26 del Regolamento. Ora, quando la Costituzione o il Regolamento hanno voluto un *quorum* speciale di votazione, sia per il numero dei votanti, sia per le persone da eleggere, sia per l'approvazione di determinati disegni di legge, lo hanno espressamente detto, come per esempio è prescritto nell'articolo 83 ultimo comma della Costituzione, per l'elezione del Presidente della Repubblica: si richiede, oltre la votazione a scrutinio segreto, la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, e, solo al terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta. Un altro caso è quello previsto dall'articolo 138 della Costituzione, ricordato dall'articolo 91 del Regolamento, per cui non si fa luogo a *referendum* se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione in ciascuna delle due Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Cito qualche altro caso. Per esempio nell'articolo 3 del Regolamento si prevede che la semplice maggioranza relativa vale per l'elezione della nomina del Presidente del Senato quando sia stato necessario procedere al ballottaggio. Ricordo anche l'articolo 53 del Regolamento, per il quale il Senato può anche stabilire, a maggioranza di due terzi, che l'esame di un disegno di legge avvenga nello stesso giorno della presentazione ecc., ecc.

Dunque, fuori di questi casi speciali, in cui è espressamente stabilita una maggioranza speciale, deve sempre applicarsi la norma di carattere generale sancita nell'articolo 84 del Regolamento secondo la quale « ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione ».

Non mi pare che debba farvi perdere altro tempo e mi affretto a concludere che, votando oggi per i nove delegati, la cui nomina è richiesta dall'articolo 21 del Trattato della Comunità del carbone e dell'acciaio, ognuno di noi compie il suo dovere e nessun membro di questa Assemblea è escluso dal diritto di voto, onorevole Terracini, perchè ognuno può segnare i nomi delle persone che gli sembrano più indicate per assolvere un compito non facile e pieno di responsabilità. Dal funzionamento di questa Comunità dipende, infatti, la sorte delle successive e, quello che è più, dipende a breve scadenza — auguriamocelo — la sorte della Federazione europea apportatrice di benessere per noi e per gli altri e di pace per tutti. (*Applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BOSCO. Onorevoli colleghi, mi pare che la sostanza del dibattito si riduca alla interpretazione dell'articolo 8 del Regolamento del Senato. L'onorevole Terracini sostiene che nel

caso di cui si tratta si debba fare ricorso all'articolo 8, secondo il quale in tutte le Commissioni di nomina senatoriale deve anche essere rappresentata la minoranza. Ora, il migliore argomento che questa disposizione non si applica al caso di nomina di delegazioni in organismi internazionali mi pare lo abbia dato lo stesso onorevole Terracini nella chiusa del suo discorso, allorquando egli ha auspicato il rinvio di questa votazione per la presentazione di un disegno di legge analogo a quello adottato in occasione della nomina dei delegati al Consiglio di Europa.

TERRACINI. Io non ho auspicato questo; ho detto: se volete procedere così createvi almeno questo pretesto.

BOSCO. A me basta questo, che lei confermi di aver ammesso la possibilità di superare l'ostacolo con una legge analoga a quella fatta per la nomina dei delegati di Strasburgo. In questo modo, onorevole Terracini, lei ha implicitamente ammesso che l'articolo 8 del Regolamento è fuori causa, poichè se la norma regolamentare avesse il significato da lei indicato, nessuna legge ordinaria avrebbe potuto avere la forza di modificare il Regolamento di un'Assemblea legislativa.

TERRACINI. L'avete fatto per l'Assemblea di Strasburgo!

BOSCO. L'abbiamo fatto appunto perchè il Regolamento è fuori causa. Intanto mi lasci continuare la dimostrazione che se il Regolamento fosse applicabile alla nomina di delegazioni presso organi internazionali, la legge da lei auspicata non avrebbe influenza nei riguardi del nostro Regolamento.

Il Regolamento è un atto interno, sovrano di ciascuna Assemblea e quindi non può essere influenzato da una legge che è atto complesso, risultante dalla volontà di due rami del Parlamento. Inoltre, la modifica del Regolamento richiede una maggioranza qualificata diversa da quella occorrente per l'approvazione di una legge ordinaria. Dunque, onorevoli colleghi, se si ammette la possibilità che la situazione possa regolarsi con una legge del tipo di Strasburgo, ciò significa che l'articolo 8 del nostro Regolamento è fuori causa.

Ma, onorevoli colleghi, esso lo è anche per un'altra ragione decisiva: lo stesso senatore Terracini, se non ho capito male le sue parole, ha detto in sostanza che l'articolo 8 si deve interpretare estensivamente nel senso che la modalità speciale di votazione debba seguirsi ogni qualvolta il Senato invia propri rappresentanti in seno ad organismi esterni. È stata questa la sua frase, che io ho testualmente trascritta. Ora qui, onorevole Terracini, non si tratta di inviare rappresentanti del Senato o della Camera dei deputati in seno all'Assemblea di Parigi, ma si tratta, come lei stesso ha ricordato, citando l'articolo 20 della Convenzione per il piano Schuman, di designare una rappresentanza dell'intera nazione nel suo insieme. Nè bisogna dedurre arbitrarie illazioni dall'espressione « popolo », alla quale lei ha attribuito tanta importanza, per desumerne la necessità di una rappresentanza della minoranza social-comunista. Anche nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite è detto appunto che l'Unione si costituisce tra i popoli e che i firmatari della Carta delle Nazioni Unite la sottoscrivono appunto in quanto rappresentanti del popolo di ciascuna nazione. Quindi non è dalla espressione « popolo » che si può dedurre la necessità che la delegazione sia una rappresentanza proporzionale delle forze politiche nazionali. Ormai quasi tutti i trattati internazionali di una certa importanza sono stipulati in nome dei rispettivi popoli, che sono universalmente riconosciuti come i veri protagonisti della storia. Nessuno Stato aderente alla Carta delle Nazioni Unite elegge i propri delegati presso gli organi dell'O.N.U. col sistema proporzionale delle forze politiche nazionali: neppure la Russia, che per le sinistre rappresenta il prototipo della vera democrazia, adotta un sistema del genere.

Ma vi è di più: in sostanza con la votazione per la designazione dei delegati all'Assemblea del Piano Schuman noi compiamo un atto di politica estera, e, per necessità costituzionale, la politica estera la deve fare la maggioranza governativa. E ne spiego subito la ragione. Se si applicasse il criterio proporzionale sostenuto dall'onorevole Terracini, per cui le delegazioni in seno agli organismi internazionali dovrebbero rispecchiare la proporzione numerica delle forze politiche nazionali, si correrebbe il rischio gravissimo di non poter manifestare una volontà unitaria da esprimere in sede internazionale. (*Applausi dalla destra*).

TERRACINI. Meglio nessuna volontà che le pessime volontà.

BOSCO. Codesta è una affermazione distruttiva, che rafforza l'impossibilità della partecipazione dei comunisti in organismi da cui la loro mentalità è tanto lontana.

In politica estera la Nazione si deve presentare con un fronte unitario; guai a quelle delegazioni che nei consessi internazionali si presentano con una incrinatura interna. È questa la vera ragione, per cui le minoranze che non condividono la politica estera governativa non possono essere comprese nelle delegazioni internazionali. Queste non sono che i veicoli di trasmissione della volontà delle nazioni in seno ai consessi internazionali e pertanto le delegazioni devono rispecchiare le direttive di quella parte politica cui, secondo la Costituzione, spetta di svolgere la politica estera nazionale.

Vorrei fare ancora un'altra osservazione giuridica. Il senatore Terracini ha detto che in questo caso manca la legge che autorizza la votazione attuale.

Ma no, onorevole Terracini, la legge non manca. Nel caso di Strasburgo la norma per la elezione dei delegati fu inserita nella legge di attuazione, ma per il Piano Schuman questo non era necessario. Infatti per il Consiglio di Europa ci trovavamo di fronte ad un articolo della Convenzione istitutiva, che era monco dal punto di vista del diritto interno ed andava quindi integrato, in occasione della legge di esecuzione. Che dice l'articolo 25 della Convenzione di Strasburgo? « L'assemblea consultiva è composta di rappresentanti di ciascun membro designato, secondo la procedura da ciascun Governo adottata ». Quindi nell'articolo 25 non vi era un espresso riferimento al Parlamento come organo incaricato di designare i delegati; vi era un rinvio generico alla procedura che ciascun governo poteva adottare a suo piacere; quindi se la parte contraente desiderava far eleggere i delegati dal Parlamento occorreva espressamente prevederlo nella legge interna, dal momento che la norma internazionale nulla disponeva in materia.

Nel caso dell'articolo 21 del Piano Schuman si è invece stabilito che i delegati possono essere designati o col sistema del suffragio diretto o dai Parlamenti.

Non essendosi fatta la legge speciale che sarebbe occorsa per una consultazione diretta degli elettori, rimane acquisito al Parlamento il potere, cioè il diritto-dovere, di designare i delegati in seno all'Assemblea della Comunità del carbone e dell'acciaio.

Manca la legge? No, non manca, onorevole Terracini, perchè lei m'insegna che una legge che dà piena esecuzione ad una convenzione internazionale ha appunto il valore giuridico e politico di trasfondere nel diritto interno il contenuto delle norme internazionali: in altri termini l'adattamento del diritto interno alle norme di una convenzione internazionale, nella prassi costituzionale italiana, si fa appunto con la legge che dà piena esecuzione alla convenzione medesima. Approvando la legge di esecuzione, abbiamo introdotto nel diritto interno italiano quanto era necessario per far fronte alle prescrizioni dell'Atto internazionale. Dunque l'articolo 21 del Piano Schuman, che dà il potere al Parlamento di designare nove delegati, è stato già trasfuso in diritto interno; perciò non c'era bisogno di un'altra legge che espressamente riconfermasse questo potere del Parlamento.

Dunque la legge c'è. Ma l'onorevole Terracini incalza e domanda: in base a quale norma voi procedete a questa votazione? Rispondo anche a questa domanda: in base ad un elementare principio di diritto parlamentare, secondo il quale ciascun parlamentare vota per intero l'oggetto della deliberazione posta all'ordine del giorno che si va a prendere.

TERRACINI. Questa non è una deliberazione, è una elezione.

BOSCO. Ogni votazione ha per scopo una deliberazione. Comunque, in ogni caso noi abbiamo il diritto di votare per intero. Perchè sia limitato questo diritto occorre un'eccezione espressamente prevista. Sarebbe alquanto strano, per esempio, che un senatore avesse il diritto di votare per tre quarti di una legge: egli vota per intero sulla questione posta all'ordine del giorno. In tanto possiamo limitare questo diritto, in quanto una esplicita disposizione regolamentare preveda l'eccezione. Per esempio, per la nomina dei vice presidenti del Senato, espressamente l'articolo 4 del nostro Regolamento prevede che è vietato votare per

tutti e quattro i vice presidenti, come sarebbe nostro diritto, se non vi fosse la limitazione.

Per la nomina dei delegati nei consessi internazionali, il Regolamento non pone alcuna eccezione al diritto di ogni senatore di votare per l'intero oggetto della questione posta all'ordine del giorno. Quindi, votando per tutti i nove delegati, noi esercitiamo un diritto in perfetta conformità alle norme del Regolamento.

Questa è la mia opinione in merito, pertanto prego il Senato di procedere alla votazione posta all'ordine del giorno. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra e molte congratulazioni*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, che la questione si ponga in istretti termini di Regolamento, mi pare che sia dato pacifico. Io cercherò di dimostrare che, se la questione deborda, straripa, lo fa sotto un solo aspetto, quello di collegarsi ad alcune disposizioni di carattere costituzionale che sono state già ricordate dall'onorevole Azara e che, del resto, avevano subìto una amplissima disamina fin dal 12 luglio 1948 in seno al Parlamento italiano

Non si tratta di una questione politica, e debbo dichiarare subito, per dovere di lealtà, che il Governo, e per esso il Presidente del Consiglio, è assolutamente fuori causa. Egli indubbiamente è nei limiti della correttezza parlamentare quando si fa a chiedere che il Parlamento proceda alla designazione, alla elezione dei 18 membri previsti dal Piano Schuman; anzi dirò qualcosa di più: che è nei limiti non solo della correttezza parlamentare, ma nei limiti della lettera di un annesso del Trattato principale quando accompagna questa sua richiesta con una particolare raccomandazione circa la designazione dei membri da eleggere in seno all'Assemblea del Piano Schuman. Infatti io non dimentico che vi è una disposizione particolare in quell'annesso al Trattato che auspica che la designazione dei membri dell'Alta Assemblea da parte di ciascun Paese cada di preferenza — e questo è il termine letterale — sui membri già designati per costituire il Consiglio europeo. È dunque questione strettamente regolamentare sulla quale debbo dire subito di trovarmi per molti punti d'accordo con l'onorevole Bosco. Egli, da giurista sottilissimo, ha fatto delle osservazioni indubbiamente rilevanti. Quella che attiene, per esempio, alla possibilità di una modifica attraverso la legge ordinaria di una norma regolamentare, che i dottrinari ritengono di carattere costituzionale, è una osservazione che ha tutto il suo peso ed alla quale io non mi sentirei di opporre *a priori* un contrasto reciso. Altre cose esattissime egli ha detto. Non posso riconoscere però un'eguale esattezza alla parte conclusiva del suo discorso. Nella fase finale l'onorevole Bosco evidentemente ha esagerato in virtuosismo. Quando ha sostenuto che tutto sommato il votare per nove nomi su nove è l'esercizio di un diritto di carattere parlamentare generale e che occorrerebbe la deroga a questo diritto generale perchè esso venisse amputato e ridotto onde, questa deroga mancando, si debba ritenere normale la votazione al cento per cento, evidentemente egli ha costruito un po' sofisticando.

La verità è perfettamente all'opposto. Nessuno di noi ha mai sognato di limitare il diritto di ciascun parlamentare nel senso di votare l'un per cento di una legge. Non c'è dubbio che le leggi si votano per intero; votare tre quarti di una legge e l'altro quarto riservarlo ad una strana fantasiosa minoranza è cosa che contrasta non soltanto con il diritto, ma addirittura con la logica.

È anche vero, però, che è regola parlamentare, anzi costituzionale, che questo principio si attua precisamente nella maniera opposta, cioè con la limitazione, tutte le volte che la votazione incida non sull'approvazione o meno di un disegno di legge, ma sulla costituzione di un corpo rappresentativo dell'istituto parlamentare o che sia — comunque — emanazione del Parlamento. Tanto ciò è vero che quella norma dell'articolo 8 che noi abbiamo ripresa dall'articolo 13 del Regolamento della Camera dette luogo in sede d'Assemblea costituente, per la sua essenza e per la sua sostanza, ad una vastissima e approfondita discussione che si concluse poi nelle due formule adottate negli articoli 72 e 82 ricordati dal senatore Azara. Nell'articolo 72 la Costituzione, riprendendo per un caso specifico il principio generale per il caso cioè delle Commissioni interne delle As-

semblee parlamentari italiane, fissa la necessità della rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo nella costituzione delle Commissioni stesse; nell'articolo 82 la stessa Costituzione ripete la necessità di questa rappresentanza proporzionale per la formazione delle Commissioni di inchiesta. Ed il Senato riconoscerà dunque che il medesimo principio è stato applicato ai due casi caratteristici previsti come i soli concepibili all'epoca della Costituente: Commissioni interne permanenti o speciali, che agiscono nell'interno dell'Istituto parlamentare e Commissioni di inchiesta, che viceversa riflettono la loro azione al di fuori dell'Istituto parlamentare e fuori dell'àmbito del Parlamento.

Questo principio, avente valore costituzionale, noi riprendemmo, agganciandoci all'articolo 13 del Regolamento della Camera, e lo trasfondemmo nell'articolo 8 del Regolamento del Senato per riferirlo ad ogni e qualsiasi tipo di Commissione. Ma — si osserva — qui siamo di fronte ad una rappresentanza che deve sedere in un organismo internazionale o supernazionale; e la norma dell'articolo 8 non è applicabile. Vorrei dirvi però (e faccio appello soprattutto al vostro ricordo) che proprio questa questione è già stata risolta nel senso prospettato dall'onorevole Terracini. Il quesito si presentò con carattere e con aspetto di originalità nel luglio del 1948 perchè, pur esistendo l'articolo 13 del Regolamento della Camera, prima del 1948 non c'erano precedenti di rappresentanze parlamentari in seno ad organismi internazionali. Or quando si contestò all'altro ramo del Parlamento la possibilità di applicare la norma dell'articolo 13, si disse che bisognava tenere staccate le due diverse ipotesi. L'articolo 13, si spiegava, regola la composizione della rappresentanza nell'interno del Parlamento e non può essere, per analogia applicato a quel nuovo tipo di rappresentanza che agisce addirittura al di fuori dei confini del Paese, quale è la rappresentanza parlamentare in seno ad organismi internazionali.

BOSCO. Questo è l'equivoco, senatore Rizzo. Non si tratta di rappresentanza del Parlamento. È rappresentanza dello Stato.

RIZZO DOMENICO. Verrò a questa rappresentanza dello Stato che se mai spetterebbe al Presidente della Repubblica. Ora ricordo qui le argomentazioni con le quali la maggioranza alla Camera e poi al Senato respinse la pregiudiziale di incostituzionalità, perchè allora così veniva proposta, a fronte dell'articolo 3 del disegno di legge di approvazione del Consiglio d'Europa, in riferimento precisamente agli articoli 72 e 82 della Costituzione ed all'articolo 13 del Regolamento della Camera. La maggioranza, ripeto, disse allora che non era possibile far valere la norma dell'articolo 13 del Regolamento e che rimanevano estranei gli articoli 72 e 82 della Costituzione, poichè si trattava di caso perfettamente diverso dai casi considerati in quelle disposizioni. Ho qui il testo delle dichiarazioni conclusive di quel dibattito durante il quale si aggiunse precisamente quello che è stato ora ripreso dall'onorevole Bosco. Si sostenne anche allora, cioè, che non si trattava di fare della politica all'interno del Paese, si trattava di formare la rappresentanza del Governo. E poichè la responsabilità del Governo ce l'ha la maggioranza si disse indispensabile che i rappresentanti che dovevano mandarsi a Strasburgo esprimessero l'indirizzo politico di questa maggioranza. Quale è in fondo la funzione dell'Assemblea di Strasburgo, ci chiesero allora i colleghi di maggioranza? Essa è una funzione meramente consultiva, ci spiegarono essi stessi, con compito di appoggio alla funzione consultiva dei ministri degli esteri i quali sono espressione della maggioranza parlamentare di ciascun paese e sono controllati (ecco come si salvò il principio del controllo delle minoranze) in sede politica dalle minoranze nell'àmbito del proprio Parlamento. Questa fu sostanzialmente l'argomentazione decisiva attraverso la quale si stabilì che per l'Assemblea consultiva di Strasburgo occorresse mandare rappresentanti della maggioranza pienamente d'accordo con l'indirizzo politico del Governo. Ma implicitamente che cosa sta a significare questa decisione? Essa non può intendersi che in un sol modo: che, se mutano, cioè, i presupposti, che, se invece di assemblea consultiva si trattasse di assemblea deliberante, come quella del Piano Schuman, la quale può costituire, attraverso la formazione di maggioranze o minoranze, non solo l'organo di controllo dell'Alta Autorità che deve dimettersi nell'ipotesi di voto contrario qualificato numericamente, ma può costi-

tuire anche un organo ad iniziativa autonoma quale è previsto nel Trattato, allora le ragioni che furono ritenute valide per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio d'Europa col sistema della maggioranza assoluta non sussistono più. Ora noi qui siamo ben lontani dall'ipotesi di una assemblea consultiva; questa Assemblea ha poteri rilevanti se pure non estremamente larghi; ha poteri i quali, per ammissione dello stesso onorevole Presidente del Consiglio in sede di discussione del Piano Schuman, consentono certamente di esercitare una parte di sovranità dello Stato italiano.

Quando discutemmo la ratifica del Piano Schuman voi ricorderete che sorse questione sulla natura costituzionale della legge che si andava a votare, poichè, proprio con riferimento all'articolo 11 della Costituzione, noi sostenevamo che ci fosse da parte dell'Italia tale cessione di sovranità da meritare che la legge fosse votata con le forme di revisione costituzionale. Il Presidente del Consiglio che rispose in termini giuridici a questa obiezione non contestò sostanzialmente la cessione di sovranità; ma disse soltanto che i termini entro i quali questa cessione si verificava potevano ritenersi contenuti nell'autorizzazione generica già fissata dall'articolo 11 della Costituzione. Cosicchè in realtà fummo tutti d'accordo sulla sostanziale abdicazione di sovranità: e fu soltanto una divergenza di misura, di quantità, di forma, quella che ci divise. È dunque pacifico che una parte della sovranità venne trasferita a questi organismi di carattere supernazionale che secondo il parere della maggioranza meritavano di raccogliere il trasferimento nell'interesse della collettività nazionale. Organismi che vanno ad esercitare una parte della sovranità nazionale non hanno solo le funzioni meramente consultive del Consiglio d'Europa. Ma allora, onorevole Bosco, si spiega pure la differenza di dizione che corre tra l'articolo 21 del Piano Schuman e l'articolo 25 dello statuto del Consiglio d'Europa. In tale statuto si disse che il Governo di ciascun Paese determinerà le modalità per la elezione dei nuovi rappresentanti: e fu indubbiamente atto di saggezza e di rispetto al Parlamento quello col quale il Governo propose che la designazione venisse dal Parlamento stesso, sia pure nella improvvida forma dell'articolo 3 della legge di ratifica. Nel caso — invece — del Piano Schuman è espressamente detto che i rappresentanti devono essere eletti in seno al Parlamento di ciascun Paese o con suffragio universale. Voi, onorevole Bosco, avete esattamente ricordato che fra le due alternative, si può preferire di far designare dal Parlamento questi rappresentanti. Ma allora si arriva facilmente alla conclusione: se riconoscete, cioè, come avete riconosciuto, che si tratta di far designare dal Parlamento i rappresentanti in seno ad un'Assemblea con poteri deliberanti che va ad esercitare una parte della sovranità dello Stato italiano trasferita ad un organismo supernazionale, che cosa c'è che vi autorizzi a pensare che ci si debba distaccare dalla norma costituzionale e regolamentare in forza della quale queste reppresentanze vanno costituite col rispetto delle minoranze? Il quesito si pone dunque in termini perfettamente inversi a quelli coi quali voi lo proponete. Il principio è che tutte le volte che si debbano nominare commissioni, delegazioni, commissioni d'inchiesta di qualunque specie, dice l'articolo 8 del nostro Regolamento e ribadiscono gli articoli 72 ed 82 della Costituzione, si debbono rispettare le proporzioni dei Gruppi del Parlamento. Qual'è il motivo per il quale dovremmo, proprio quando si tratta di un atto di somma importanza quale è questo, derogare al principio generale e dimenticare quello che voi stessi avete fissato nella discussione intervenuta sul Consiglio di Europa? Allora voi sosteneste che in tanto si poteva arrivare a quel sistema di elezioni a maggioranza in quanto si trattava di quella particolare, specifica, votazione per la nomina di membri di un'assemblea consultiva: mentre, avete detto espressamente in quella circostanza, non avreste mai osato pensare di eliminare la minoranza tutte le volte che non si fosse trattato di un'assemblea consultiva. Se voi vi rifate a quelle vostre decisioni, onorevoli colleghi, credo che per ragioni di coerenza con voi stessi, più che con il Regolamento e con gli articoli 72 e 82 della Costituzione, dovrete aderire alla richiesta del senatore Terracini che in fondo non fa che sollecitare l'adempimento di un impegno implicito che voi stessi prendeste quando otteneste dal Parlamento l'approvazione di quell'articolo 3 che vi consentì di nominare col siste-

ma della maggioranza assoluta la vostra rappresentanza al Consiglio di Europa. (*Approvazioni dalla sinistra*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, dichiaro subito che non avrei preso la parola e mi sarei rimesso a quanto con molta autorità è stato detto dal collega Terracini se non avessi assistito all'intervento del collega Azara che ha detto delle cose che l'Assemblea ha ascoltato come di notevole interesse. Io credo che per l'autorità giuridica che ha il nostro collega e per il fatto che il collega Azara è membro del Consiglio di Europa, è obbligatorio per la chiarezza del problema qualche rilievo che io mi permetterò di fare.

La parte essenziale del discorso del collega Azara che non è arrivato nella sua integrità fino a me perchè in qualche momento il microfono non funzionava, mi pare possa definirsi così: collegamento ed analogia fra Comunità dell'acciaio e del carbone e Consiglio d'Europa. Ed infatti tutti gli argomenti che egli ha esposto con molto acume s'inspirano a questa tesi.

Ora io mi permetto, e credo di non fare della semplice improvvisata polemica politica, di dissentire da questa impostazione; e ho ben ragione di dissentire. È stato già osservato che il Consiglio d'Europa è un'Assemblea consultiva mentre la Comunità dell'acciaio e del carbone è un organismo internazionale con poteri deliberativi, in alcune sue istanze estremamente vincolanti. Ma io aggiungo che, a differenza del Consiglio di Europa, che non ha mai deciso nulla su nessun problema perchè nulla poteva decidere, la Comunità del carbone e dell'acciaio costituisce il più alto istituto, non semplicemente internazionale, ma supernazionale. L'Alta Autorità è infatti un organismo supernazionale. Tale è apparso nella discussione che abbiamo avuto in quest'Aula, e tale è definito nella relazione ministeriale e nella relazione di maggioranza.

Ci troviamo di fronte quindi al massimo organismo della Comunità dell'acciaio e del carbone che è una vera e propria autorità supernazionale, con poteri sovrani quasi in ogni campo: nel campo economico, nel campo industriale, nel campo finanziario, nel campo sociale, nel campo dei prezzi, in quello del diritto civile e, per quello che è il riferimento al numero 6 dell'articolo 60 del testo, anche in quello penale. Ci troviamo quindi di fronte alla massima autorità che è autorità supernazionale, la quale non ha niente a che fare col Consiglio di Europa, ma che invece si avvicina a quella che sarà tra non molto portata in questa Aula, cioè alla Comunità europea di difesa. Anzi, tra la Comunità dell'acciaio e del carbone e la Comunità europea di difesa vi sono strette attinenze, legami quasi indissolubili, e che dovrebbero secondo quello che è il concetto di voi stessi appartenenti all'Assemblea di Strasburgo, costituire il preannunzio reale della Federazione europea nella sua essenza costituzionale.

Ora, se così è, non è possibile che il collega Azara infici di irrilevanza questa mia tesi, se così è, il discorso del collega Azara, che ha fatto impressione nell'Assemblea, merita, a mio parere, una critica seria, che porta a conclusioni differenti. Cioè se la Comunità dell'acciaio e del carbone è tutt'altra cosa del Consiglio di Europa, evidentemente il sistema elettivo della sua rappresentanza non può essere lo stesso. Su questo problema hanno parlato gli altri colleghi e per ultimo, poc'anzi, mi pare, con profondità, il collega Rizzo. Quindi è naturale che, mentre per il Consiglio di Europa la legge si rimetta ai Governi o ai Parlamenti a seconda della decisione di ogni singolo Paese, per questa legge invece si richiede o il Parlamento o il suffragio universale, cioè tutta una altra procedura, perchè l'istanza è differente. Qui si tratta di creare le prime basi supernazionali dell'organismo europeo; pertanto è obbligatoria, a mio parere, un'altra procedura. Non essendoci alcuna analogia fra Consiglio di Europa e Comunità del carbone e dell'acciaio, è obbligatorio adottare un'altra procedura per l'importanza che la Comunità dell'acciaio e del carbone assume di fronte alla nuova organizzazione internazionale. Ripeto ancora, non si tratta più di un semplice organismo internazionale, bensì di un organismo supernazionale, con espressione di sovranità in ultima istanza.

Pertanto io credo che ci sia una sola soluzione: o si eleggono i rappresentanti all'Assemblea per analogia con il sistema che è stato sempre adottato per le nostre Commissioni, oppure si esamini il problema alla Giunta del

Regolamento, perchè ci troviamo di fronte a decisioni che investono l'essenza del più grande organismo internazionale che finora è stato costituito in Europa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do la parola all'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana.* Onorevoli senatori, cercherò di essere molto breve. Naturalmente non posseggo un'armatura giuridica tale che mi consenta di lanciarmi nel torneo regolamentare. Del resto i colpi principali sono stati scambiati tra uomini così valorosi e competenti, che io non saprei aggiungere alcunchè di nuovo a questo riguardo. Ma, per la serietà della questione e per l'autorità dell'interrogante, mi permetterò di precisare, di fronte alla domanda, ai dubbi, alle perplessità dell'onorevole Orlando, quello di cui si tratta, per che cosa ci si impegna, il significato del voto.

Evidentemente nella sostanza, cioè per riguardo all'argomento, oggettivamente abbiamo qui ratificato il Trattato della Comunità del carbone e dell'acciaio. Le attribuzioni e le competenze, in questo Trattato sono molto chiare. Si tratta proprio di quel settore specifico a cui si è riferito l'onorevole Orlando. In realtà il voto di oggi, la delega, diremo così — non so se dico degli spropositi giuridicamente parlando, ma chiedo venia e domando che mi si corregga — riguarda l'incarico, da dare ai nove membri, di rappresentare l'Italia nell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. La responsabilità, direi, del Senato, di coloro che votano — parlo di responsabilità giuridica — è giuridicamente impegnata per questo e non per altre determinazioni. È escluso che questa Assemblea in qualsiasi momento possa deliberare una proposta di costituzione europea e possa in qualsiasi maniera, anche moralmente, impegnare le sovranità nazionali, prima che queste sovranità nazionali e gli organi competenti possano prendere la parola e decidere nelle determinate materie. Tutto ciò è compatibile con le diffidenze dell'onorevole Orlando e con le speranze mie. Mi pare che l'onorevole Orlando diffidi e tema che si possa scivolare in una situazione che egli non vede con molta simpatia. Io invece desidero vivissimamente che ci si metta su quella strada, perchè spero. Ma sulle speranze in questo momento non votiamo, ciascuno le conserva nel proprio cuore, qui parliamo soltanto di responsabilità che impegna il nostro voto.

La cosa quindi mi pare abbastanza chiara. La confusione può essere venuta perchè la stampa si è impadronita di quest'altra circostanza, cioè di un incarico suppletivo che si è detto i Governi hanno intenzione di affidare a questa Assemblea, di certo lavoro preparatorio che dovrebbe fare l'Assemblea della C.E.D. (non questa si badi bene) in base all'articolo 38 che è merito, se di merito si tratta, della nostra iniziativa, articolo che tenta di inserire un elemento propulsore verso l'Unione federativa europea. Tale articolo 38 che è da alcuni temuto e da altri considerato troppo poco è l'unica molla operante che esista in forma impegnativa per i Governi. I Governi che hanno firmato il trattato della C.E.D., che sarà a suo tempo discusso qui e sarà da voi ratificato o meno, hanno detto tra loro di voler incaricare l'Assemblea del comitato di difesa anche di questa elaborazione ed hanno fatto ciò in tal modo e con tali scadenze che l'Italia ritiene di avere introdotto una procedura che darà forza all'Italia stessa di dire: o voi vi mettete su questa strada — a quelle condizioni che troveremo naturali, che il Parlamento approverà, che saranno quelle che crederemo felicemente avviate per il nostro Paese — oppure i nostri impegni che riguardano l'esercito europeo diventano condizionati. Perchè, se entro un dato periodo l'Assemblea non sarà in grado di preparare uno statuto da sottoporre dai rispettivi Governi e ai rispettivi Parlamenti, al periodo di scadenza avremo il diritto di rimettere in discussione la formazione della struttura stessa della C.E.D. Ecco la molla operante che costringe i Governi a prendere posizione. Naturalmente i Governi, e dietro loro i popoli e i Parlamenti, sono completamente liberi di prendere posizione favorevole o no, in concreto, posizioni di modifica e di accettazione. Il problema della sovranità nazionale in questo senso è fuori questione. Naturalmente il Trattato del carbone e dell'acciaio investe un settore della sovranità nazionale che viene ceduto. Questo è chiaro. Domani il problema sarà più grosso, perchè più importante e perchè toccherà da vicino i problemi della di-

fesa quando discuteremo della Comunità della difesa (quella che si dice C.E.D.); ma oggi non impegniamo ancora niente altro (ed è onesto dirlo). Con la riunione del 23 o 24 di questo mese, dei Ministri, a Parigi, invitiamo soltanto l'Assemblea che noi stiamo nominando — e che per Statuto non ha questo obbligo — a trovare il modo di accelerare i lavori per poi trasferire questi lavori alla C.E.D., se si farà, al momento della ratifica, quando comincerà ad esistere il trattato della difesa e quindi la molla operante incomincerà a lavorare sul terreno pratico dopo la ratifica del Parlamento. Se questo non vi sarà, noi (cioè tutti coloro che sono attaccati a questa idea, a questa speranza) cercheremo di influire per provvedere in modo che, anche al di fuori di questo Trattato, e cioè anche se l'unione della difesa non sarà possibile, ci sia tuttavia un'altra strada aperta per arrivare alla federazione o ad una discussione sulla federazione. Il nostro intento è quindi di non perdere i vantaggi che crediamo di aver ottenuti faticosamente inserendo questa molla operante entro la solidarietà della difesa, cercando di garantirci, in ogni caso, una possibilità di ritornare sui nostri passi qualora trovassimo una resistenza assoluta in senso negativo.

Comunque, tutto questo appartiene ad un programma, ad una idea, ad una speranza e, se volete, ad una direttiva. Io comprendo che possano votare a favore di questo progetto tanto coloro i quali vi vedono questa speranza quanto coloro che non vi vedono questa speranza o che, per lo meno, in via di massima non sono assolutamente contrari. Ma trovo anche logico, scusatemi, amici dell'estrema sinistra, che voi siate contrari. È logico, perchè qui non si tratta di rappresentanza di opposizione o di rappresentanza della maggioranza nel senso che questa sia una maggioranza di governo e l'opposizione sia semplicemente una opposizione anti-governativa. Qui, nello schieramento che si è verificato alla Camera ed altre volte al Senato sullo stesso argomento, e che si dimostrerà anche adesso, uomini che sono contro il Governo per parecchie ragioni di politica interna ed anche di politica estera, saranno favorevoli all'istituto che si sta per creare e condivideranno con noi la speranza che da questo istituto nasca qualche cosa di meglio di quello che si presenta strutturalmente in questo momento. Quindi non si tratta di opposizione o di maggioranza nel senso classico della parola, dove ci sia un certo carattere di esclusività: si tratta di una opposizione pregiudiziale, si tratta di una pregiudiziale assoluta. E quando, egregi rappresentanti della sinistra, siete venuti a dire, come avete detto l'altra volta, chiaramente, che è vostra convinzione che questo nostro tentativo del Piano Schuman e della coalizione della Comunità della difesa europea non siano altro che strumenti di guerra e di preparazione alla guerra; quando voi dite che è vostro dovere, secondo la vostra coscienza, di fare tutto il possibile per impedirne l'attuazione ed il funzionamento, voi siete logici quando non volete assumere responsabilità in questo ...

Voce dalla sinistra. Ma noi vogliamo assumerle!

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana.* ... ma noi saremmo altamente illogici se, in qualsiasi maniera, cercassimo di favorire voi in questa opera negativa di sabotaggio. (*Vivi applausi dal centro*).

GRISOLIA. Con questo ragionamento dovreste cacciare i monarchici dal Parlamento.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana.* I monarchici non c'entrano. Comunque la logica porta a questo schieramento. Deve essere vero quello che dicono i maestri del giure, che il diritto riveste nelle sue forme una certa logica morale che viene già di per se dall'evoluzione delle cose. Ed oggi vi è uno schieramento fatale, quello voluto dall'estrema sinistra: vi è una impossibilità di intendersi sui problemi più gravi ed essenziali, quelli che noi crediamo essenziali per la pace e lo sviluppo dell'Europa, per la salvezza della democrazia, soprattutto della libertà in Italia. È fatale che, poichè non siamo d'accordo su queste linee generali sulle quali ci potrebbero pur essere tanti ponti di passaggio, tutto questo si esprima anche nel modo di fare le leggi e nel modo di rappresentare le forze attive che contribuiscono alla ricostruzione per gli uni ed offrono per gli altri argomenti di lotta.

Bisogna essere chiari: ci sono dei limiti nell'opposizione a simili cose. Quando si tratta di responsabilità fondamentali si può discutere sulla struttura, sulle competenze, ridurre le at-

tribuzioni, trovare l'argomento accettabile o non accettabile in questo momento. Lo so, si può discutere di tutto questo, ma quando pregiudizialmente se ne fa una questione morale, fatalmente non possiamo trovare la forma della decisione. Ebbene, vi dico, amici comunisti, scusate la parola, voi non avete la fede, voi avete un'altra fede, credete in un'altra unione. Lasciateci provare la fede nell'unione dell'Europa, lasciateci fare questo tentativo che vuole essere soprattutto di pace e di collaborazione. (*Vivissimi, prolungati applausi dal centro e dalla destra*).

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Orlando, ella sa che non può parlare due volte sullo stesso argomento.

ORLANDO. Debbo una brevissima risposta al Presidente del Consiglio; è per ringraziarlo e per felicitarmi dell'opportunità della domanda da me fatta che diede luogo a risposte di così grande importanza nell'ordine internazionale. Mi pare che veramente la discussione del Senato abbia con ciò toccato il merito; quel merito che a me appare spaventosamente complesso. Io la questione europea la vedo soltanto sotto questo angolo visuale: la questione franco-tedesca.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, da parte dei senatori Grisolia, Terracini, Cerruti, Fiore, Talarico, Cassitta, Caldera, Nobili, Voccoli, Pellegrini, Boccassi, Adinolfi, Menotti, Lanzetta, Ristori, Rizzo Domenico e Pastore, è stato presentato un ordine del giorno, sul quale è stata richiesta la votazione per appello nominale. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato invita la Giunta del Regolamento ad esaminare ed a riferire sulle modalità per la votazione in Assemblea ».

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Sono dolente di dover premettere, signor Presidente, che forse ne avremo ancora per qualche tempo perchè la questione è di una tale importanza che non riteniamo possa essere risolta con molta facilità. Il mio ordine del giorno ha un carattere soprattutto di rinvio. Noi proponiamo che sulla questione specifica del modo di votazione l'Assemblea attenda il parere della Giunta del Regolamento che dopo aver esaminato la questione venga qui a riferire e a darci il suo parere, questo perchè riteniamo che, come è stato largamente esposto, la questione è della massima importanza. Difatti abbiamo dimostrato che non esiste nessuna disposizione di legge la quale permetta all'Assemblea di votare secondo il sistema della maggioranza assoluta. Esiste invece una sola disposizione, quella dell'"articolo 8 del Regolamento, secondo la quale le nomine delle Commissioni e dei Commissari si devono fare votando per i due terzi dei posti. (*Commenti ed interruzioni dal centro*). Ci riserviamo dopo l'esito di questa votazione, che non conosciamo ancora, il diritto di entrare nel merito della questione ...

PRESIDENTE. Non è possibile.

PASTORE. Signor Presidente, c'è una prima questione, che è quella di decidere se sia necessario che la Giunta del Regolamento dia o no il proprio parere. Se l'Assemblea non lo ritiene necessario allora chiederemo che l'Assemblea decida espressamente le modalità della votazione, cioè l'interpretazione dell'articolo 8 del Regolamento. Riteniamo non si possa andare alla votazione senza un voto preciso dell'Assemblea su tale questione. Quindi la mia è una proposta di rinvio alla Giunta del Regolamento. In seguito vedremo quale altra proposta avanzeremo per ottenere che l'Assemblea si pronunci sulle modalità della votazione.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre Presidente, io mi rendo conto della sua preoccupazione per il prolungarsi di questa discussione, ma non mi spiego l'impazienza dei colleghi. Il Presidente del Consiglio nella risposta che ha dato poco fa ad uno degli interlocutori in questo dibattito — certo al più degno — ha volutamente taciuto sulle considerazioni modeste, ma non trascurabili del proponente della questione. Tuttavia ha avuto il ... merito — tutti ne hanno, a volte ... — di dare all'imminente votazione un suo significato politico. (*Commenti dal centro e dalla destra*).

Onorevoli colleghi, quale è l'importanza politica di questa discussione? (*Rumori*). Con tutto il rispetto per l'Assemblea e per il suo

Presidente, mi permetto di credere che il termine già stabilito dei lavori del Parlamento non possa costituire un limite all'approfondimento della questione in esame. Dicevo dunque che, data la direttiva politica alla quale il Presidente del Consiglio ha or ora confermato di voler restare attaccato, anche a costo di impastoiare sempre più il Paese, (*commenti dal centro e dalla destra*; *proteste*), sempre più frequentemente il Parlamento sarà chiamato d'ora innanzi ad eleggere propri rappresentanti in organismi internazionali tipo Assemblea di Strasburgo o del *pool*. Orbene, sarebbe enorme che noi accettassimo senza protestare energicamente lo stato di fatto che la maggioranza si accinge a creare, per il quale noi saremmo permanentemente esclusi da ogni partecipazione all'attività italiana in questo settore della politica internazionale. Noi non accettiamo passivamente che si creino a nostro danno simili precedenti (*interruzioni dal centro e dalla destra*): lo dichiaro in maniera molto esplicita Pronti ad inchinarci alle leggi anche se leggi inique — e rammarico che quello che fu il « grande » Ministro degli interni sia lontano e non mi ascolti — alla semplice affermazione della volontà aprioristica degli avversari noi non ci inchiniamo e tanto meno ci pieghiamo (*Vivaci commenti dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Senatore Terracini, la prego di concludere la sua dichiarazione di voto.

TERRACINI. Secondo il nostro collega Azara ... (*commenti, proteste dal centro e dalla destra*) ... onorevole signor Presidente, io debbo pure dichiarare il mio voto, e sta nella logica funzionalità della mente che io parli di queste cose. Ho esposto un concetto, me ne è stata contestata la validità opponendomene altri, ed io debbo spiegare perchè questi non mi abbiano persuaso, lasciandomi nella mia prima opinione. (*Proteste dal centro e dalla destra*; *rumori*).

Onorevoli colleghi, se mi aveste lasciato parlare a quest'ora avrei quasi finito. (*Commenti dal centro e dalla destra*).

È stato detto che bisogna mettere a confronto l'articolo 25 della legge di Strasburgo con l'articolo 21 della legge Schuman. Ma nell'articolo 25 della legge di Strasburgo si dispone che la procedura per la elezione dei rappresentanti delle singole parti venga dettata « da ogni Governo » mentre nell'articolo 21 della legge Schuman si dice che la procedura ne è fissata da ogni « Alta Parte contraente ». Non credo che per « Alte Parti contraenti » si intendano, nei trattati internazionali, i Governi. Questi non sono che i rappresentanti, i delegati a trattare, delle parti contraenti, le quali sono gli Stati e, negli Stati democratici, i popoli. I popoli, sì, onorevole Bosco, per quanto a lei questo termine possa apparire di pura demagogia. Ebbene oggi ci si chiama a eleggere i delegati italiani all'assemblea Schuman a maggioranza assoluta; e non perchè l'« Alta Parte contraente », attraverso il suo organo rappresentativo, il Parlamento, abbia fissato questa procedura, ma perchè il Governo l'ha prescelta. Questo è il punto di contrasto, ed è punto di diritto, punto di valore giuridico. Il richiamo fatto dall'onorevole Azara all'esempio francese, non calza, poichè noi abbiamo un esempio italiano da scegliere se mai a modello. Quando il nostro Governo si trovò recentemente di fronte ad un eguale caso dell'odierno, esso ricorse ad una procedura quanto meno formalmente valida. Chiese cioè ed ottenne che il Parlamento gli votasse una legge. Se il Governo avesse, sull'esempio recente del francese, disposto per mezzo di un decreto, forse anche voi della maggioranza vi sareste opposti perchè sapete che la Costituzione non lo autorizzava a ciò. C'è da supporre che la Costituzione francese permetta al Governo di disporre a mezzo decreto come il Parlamento debba condursi. In Italia non siamo per fortuna in questa condizione. Pertanto il parallelo francese fallisce. Una seconda osservazione, signor Presidente, prima di concludere. A giustificare il sistema di votazione impostoci si è fatto richiamo a tutte le norme del nostro Regolamento che stabiliscono *quorum* particolari. Ma, onorevoli colleghi, le votazioni non sono tutte la stessa cosa. Vi sono quelle che hanno carattere deliberativo e servono a approvare o respingere una legge e vi sono le altre di carattere elettivo, che servono a designare persone a certi incarichi. Evidentemente i criteri che reggono queste due diverse manifestazioni di volontà rispondono a requisiti diversi. Orbene tutte le norme del Regolamento richiamate per sostenere la validità del sistema di votazione che il Governo ci impone sono tutte disposte per la votazione di leggi in cui non

si richiede il *quorum*. Ma qui bisognava invece richiamare se mai le norme del Regolamento dedicate ad atti di elezione, le quali dispongono per l'appunto nella maniera contraria a quella che il Governo esige e che prescrivono l'obbligo di tenere conto della minoranza. Alla stregua del Regolamento, che è legge suprema per la nostra Assemblea, e la cui custodia e tutela sono affidate al nostro Presidente, se la votazione procederà sulla base della maggioranza assoluta, essa sarà priva di ogni fondamento e valore giuridico.

Per queste ragioni — e in ossequio a lei, signor Presidente, tralascio le altre innumerevoli che potrei ancora porre innanzi — confermo che voterò per il rinvio della questione alla Giunta del Regolamento.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, indico la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori Grisolia ed altri.

Coloro i quali sono favorevoli a questo ordine del giorno risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Lavia*).

Prego il Senatore Segretario di procedere all'appello iniziandolo dal senatore Lavia.

BISORI, *Segretario*, procede all'appello nominale.

(*Segue la votazione*).

Rispondono *sì* i senatori:

Adinolfi, Alberti Giuseppe, Alunni Pierucci,
Banfi, Bardini, Bei Adele, Bergamini, Berlinguer, Boccassi,
Caldera, Casadei, Cassitta, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Colla, Colombi,
Della Seta, D'Onofrio,
Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia,
Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua, Gramegna, Grieco, Grisolia,
Lanzetta, Lazzarino, Leone, Li Causi, Lucifero, Lussu,
Mancinelli, Marani, Massini, Mastino, Meacci, Menotti, Minio, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Moscatelli, Musolino,
Nobili,
Palermo, Pastore, Pellegrini, Pertini, Platone, Priolo,
Ravagnan, Reale Eugenio, Ristori, Rizzo Domenico, Rolfi, Roveda, Ruggeri,
Secchia,
Talarico, Tambarin, Terracini, Tignino, Tomasi della Torretta, Troiano,
Voccoli.

Rispondono *no* i senatori:

Alberti Antonio, Aldisio, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angiolillo, Armato, Asquini, Azara,
Baracco, Battista, Beltrand, Benedetti Luigi, Bertone, Bisori, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Bubbio, Buizza,
Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Cappa, Carbonari, Carelli, Caron, Carrara, Casardi, Casati, Caso, Cemmi, Cerica, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,
Damaggio, D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, De Luca, De Pietro, Di Giovanni, Di Rocco,
Elia,
Falck, Fantoni, Ferrabino, Focaccia,
Galletto, Gava, Gelmetti, Gènco, Gerini, Ghidini, Giardina, Grava, Guarienti,
Italia,
Jannuzzi,
Lamberti, Lanza, Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lodato, Lovera,
Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Medici, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Momigliano, Mott,
Nitti,
Ottani,
Page, Pallastrelli, Panetti, Parri, Pasquini, Persico, Pezzini, Pezzullo, Piscitelli,
Reale Vito, Restagno, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Domenico, Rubinacci, Ruini, Russo,
Sacco, Saggioro, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Schiavone,
Tafuri, Tessitori, Tissi, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti. Toselli, Tupini,

Uberti,
Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani,
Zane, Zelioli, Ziino, Zugaro de Matteis.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori Pastore, Grisolia ed altri:

Votanti	208
Maggioranza	105
Favorevoli	72
Contrari	136

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

NITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI. Voglio soltanto dichiarare che io intendevo votare a favore dell'ordine del giorno Grisolia e non contro, come nella confusione della votazione si è sentito.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Pastore, Farina, Cerruti, Musolino, Voccoli, Talarico, Fiore, Colombi, Alunni Pierucci, Lussu, Banfi, Tignino, Giua, Pellegrini, Cassitta, Rizzo Domenico, Menotti, Berlinguer, Grieco e Roveda hanno presentato un ordine del giorno, sul quale hanno chiesto la votazione per appello nominale.

Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che non esiste alcuna disposizione di legge la quale stabilisca per la nomina dei rappresentanti del Senato nell'Assemblea per la Comunità del carbone e dell'acciaio norme diverse da quelle contenute nell'articolo 8 del Regolamento del Senato, decide che debba essere applicato l'articolo 8 ».

PRESIDENTE. Il senatore Pastore ha facoltà di illustrare questo ordine del giorno.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo in un certo senso dolenti di aver dovuto dare a questa discussione un'ampiezza che forse disturba i nostri colleghi e in realtà disturba in una certa misura noi stessi. Riteniamo però che la questione sia di tale importanza che debba essere decisa in modo chiaro e preciso e che soprattutto debbano il Senato e le varie parti assumere la loro responsabilità di fronte a decisioni che avranno certamente enorme importanza per la vita del nostro Paese.

C'è una prima questione, la questione regolamentare. Allorquando, svolgendo l'ordine del giorno con il quale chiedevo che la questione fosse esaminata dalla Giunta del Regolamento, ho detto che dovevo constatare che non esiste alcuna disposizione specifica di legge riguardante le modalità di votazione per i rappresentanti del Parlamento italiano nell'Assemblea del Piano Schuman, alcuni colleghi sono insorti. Devo confermare questa mia affermazione. La prova è che allorquando si è trattato di nominare i rappresentanti del Parlamento italiano nel Consiglio europeo, si è sentito il bisogno di stabilire una precisa norma di legge. È già stato infatti ricordato che la legge di ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa contiene l'articolo 3 il quale stabilisce che i diciotto membri italiani dell'Assemblea consultiva sono eletti dalle due Camere, fra i propri componenti, a maggioranza assoluta. È evidente che se allora il Governo e la maggioranza hanno sentito il bisogno di introdurre una precisa e nuova norma di legge, volevano derogare alle norme che altrimenti avrebbero dovuto essere seguite. Ora, onorevoli colleghi, nella legge di ratifica del Piano Schuman non esiste alcuna disposizione di questo genere. Essa contiene semplicemente tre articoli, nei quali non si parla dei modi di elezione, ma si procede semplicemente ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare quegli accordi internazionali.

E allora, signor Ministro, mi chiedo per quale ragione, in occasione della nomina dei rappresentanti del Consiglio europeo si è sentito il bisogno di introdurre una norma speciale e per quale motivo questo bisogno non si è sentito in questa seconda occasione.

Si può rispondere in due modi: primo, esistono già nel trattato ratificato dal Parlamento le disposizioni per la nomina di questi rappresentanti. Questo, non è esatto, in quanto gli articoli 20 e 21 della legge del Trattato stabili-

scono semplicemente che i delegati devono essere designati dal Parlamento o eletti a suffragio universale secondo la procedura fissata da ogni Parte contraente. È dunque necessario da parte nostra, come autorità contraente italiana, fissare la procedura con cui debbono essere eletti i nostri rappresentanti nell'Assemblea del Piano della Comunità del carbone e dell'acciaio.

Ora, o signori, dove sono state fissate queste norme? Con quali leggi o con quali disposizioni sono state fissate le norme richieste dagli articoli 20 e 21 del Trattato del cosiddetto Piano Schuman? Non esiste alcuna disposizione, alcuna norma legislativa.

Nè vale parlare di analogia. Lascio andare la questione se il Piano Schuman è analogo al Consiglio europeo, ma pretendere che sia sottointeso, pacifico, che si debbano eleggere i rappresentanti di un nuovo organismo, in base ad un nuovo Trattato internazionale, nello stesso modo in cui è stabilito si eleggano rappresentanti di un altro organismo internazionale, è evidentemente una aberrazione giuridico-legale e un'aberrazione politica. Manca dunque nel modo più assoluto la disposizione di legge la quale indichi come devono essere eletti i rappresentanti italiani all'Assemblea del Piano Schuman. Non rimane quindi che il Regolamento del Senato. Se non si è ritenuto necessario e opportuno da parte del Governo il proporre la disposizione di legge che regoli queste elezioni, è evidente che esse non possono essere fatte se non sulla base del nostro Regolamento, che è chiarissimo, e che all'articolo 8 stabilisce che tutte le nomine di commissioni, commissari, rappresentanti, ecc., devono essere fatte non a maggioranza assoluta, ma lasciando il posto alla minoranza. Riteniamo perciò di essere assolutamente nella legalità richiedendo l'applicazione dell'articolo 8 del Regolamento. Qualunque elezione avvenga al di fuori di questo articolo 8 è violazione del Regolamento e quindi per noi elezione illegittima.

Questo per quanto riguarda la parte regolamentare. Non ci nascondiamo che esiste una questione politica, ed a questo proposito mi limiterò a pochissime parole soprattutto per rispondere alla tesi veramente molto strana dell'onorevole De Gasperi. Ricordo che quando abbiamo discusso qui del Consiglio europeo fui io stesso a sollevare la questione della elezione dei rappresentanti e della esclusione della minoranza. Ci si rispose allora in due modi. Prima di tutto che si trattava di una Assemblea consultiva, ed in secondo luogo ci si rispose con la tesi ribadita qui dall'onorevole De Gasperi che, essendo l'opposizione contraria al Consiglio europeo, non aveva il diritto di esservi rappresentata. La prima tesi è assolutamente inefficiente, non ha alcun valore; rimane la seconda tesi, la tesi politica ripresa qui dall'onorevole De Gasperi. Io già allora però feci osservare che nella Costituzione italiana i cittadini non sono divisi secondo le loro opinioni politiche. Ai cittadini italiani, per avere il diritto di essere elettori, per avere il diritto di essere eletti, per avere tutti i diritti e correlativamente tutti i doveri sanciti dalla legge non si richiede a quale partito politico essi appartengono, quale fede religiosa o europeistica essi professano. I cittadini italiani hanno il diritto di essere elettori, quindi di essere eletti, quindi di partecipare alla vita politica italiana per il solo fatto che essi sono cittadini italiani. Questo è il principio fondamentale, la base di tutte le democrazie e della nostra democrazia, questo principio per cui il diritto alla partecipazione alla vita politica e quindi alla formazione delle leggi è dato a tutti i cittadini senza richiedere ad essi nessuna fede politica o religiosa o europeistica. Ho ricordato già allora che anche nei regimi liberali e monarchici non si sono mai introdotte discriminazioni di questo genere, non si è mai contestato ad un cittadino il diritto di essere elettore o eletto perchè la pensava in un dato modo piuttosto che in un altro. Se c'è stata una categoria di cittadini che per un certo periodo di tempo non hanno voluto partecipare alla vita politica italiana, questo è avvenuto per opera dei cattolici, ma per loro volontà, non per decisione dello Stato italiano. Lo Stato non ha mai rifiutato ai cattolici che non riconoscevano lo Stato unitario italiano il diritto di essere elettori ed eletti, non ha mai chiesto ai cattolici italiani come condizione per essere eletti di accettare lo Stato unitario italiano. Nello stesso modo lo Stato liberale non ha mai chiesto ai cittadini italiani se essi erano liberali o no per essere elettori o eletti ed abbiamo avuto nei Parlamenti ita-

liani deputati socialisti e repubblicani che non accettavano evidentemente lo Statuto Albertino, che dichiaravano di essere in quelle Aule per lottare contro la monarchia e il regime capitalistico, cioè contro le basi economiche della stessa società. Ora vai volete introdurre questo principio ...

PRESIDENTE. Onorevole Pastore, la prego di concludere.

PASTORE. Signor Presidente, sto svolgendo il mio ordine del giorno. (*Commenti*). Ora voi volete introdurre, non ancora nella Costituzione formalmente perchè non è possibile e non ne sentite il bisogno, ma nella vita politica italiana, questo principio per cui i cittadini italiani hanno il diritto di essere rappresentati negli organi legislativi o negli organi rappresentativi del nostro Paese, solamente se essi accettano la politica del Governo, solamente se essi accettano la politica di maggioranza, il che significa in altre parole che voi riducete il Parlamento e gli organi rappresentativi del nostro Paese ad organi del vostro partito e della vostra maggioranza.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana*. La democrazia si fonda sulla maggioranza.

PASTORE. Ma voi escludete le minoranze. (*Interruzione del senatore Genco*).

Il problema è questo, onorevole De Gasperi: il Paese non è formato soltanto dalla maggioranza, ma esso è formato anche dalla minoranza e questa ultima ha il diritto di partecipare alla vita politica e di avere i propri rappresentanti in tutti gli organi politici, legislativi e deliberativi del nostro Paese, ad uguale titolo della maggioranza. Nè ci si venga a ripetere il ragionamento dell'onorevole De Gasperi per il quale noi dobbiamo essere esclusi perchè noi andremmo là a fare lotta di opposizione ed opera di critica; questo è il nostro diritto, onorevole De Gasperi. È il diritto che hanno tutti i cittadini italiani, che consiste nell'esprimere il proprio pensiero, nel votare e nell'inviare negli organi rappresentativi rappresentanti che possono essere anche di opposizione, che possono essere anche contrari ai pareri del Governo e della maggioranza. Nè ci si dica che si tratta di organi internazionali: bisogna a questo punto distinguere. Infatti per molti anni, per molti decenni i Governi hanno avuto dei loro rappresentanti in istituti internazionali di vario genere, nell'Istituto internazionale dell'agricoltura, nell'O.N.U., nella Società delle Nazioni ecc. e si è sempre trattato di rappresentanti dei Governi, non si è mai trattato di organismi nei quali si potessero prendere decisioni interessanti ed obbligatorie per tutto il popolo.

La questione è questa: il Consiglio europeo era un organo consultivo e voi ci avete esclusi da questo organo: l'Assemblea del Piano Schuman non è più un organo consultivo, e non è più solamente un organo di controllo, ma è un organo deliberativo il quale può rovesciare l'Alta Autorità e cioè gli amministratori del Piano Schuman, è un organo il quale può decidere su questioni gravissime e fondamentali per l'economia del nostro Paese, per il lavoro e per lo sviluppo delle nostre industrie. Non si tratta quindi più di andare a scambiarci dei complimenti, dei convenevoli, ma si tratta di andare a prendere delle decisioni le quali diventeranno obbligatorie senza bisogno di ulteriori deliberazioni da parte del Parlamento italiano, le quali diventeranno obbligatorie per i cittadini italiani, obbligatorie per gli industriali ed i lavoratori.

PRESIDENTE. Onorevole Pastore, cerchi di concludere.

PASTORE. Signor Presidente, ho il diritto di parlare per svolgere il mio ordine del giorno, non si tratta di una dichiarazione di voto.

Si tratta, dunque, o signori, di nominare i rappresentanti italiani, i quali andranno all'estero a decidere sulla sorte, sui destini e sugli interessi della economia del nostro popolo. È evidente, allora, che si deve dare a tutti i cittadini ed a tutte le correnti politiche il diritto di partecipare a quelle decisioni. Se questo diritto viene negato quelle decisioni non potranno essere riconosciute come l'espressione della volontà del popolo italiano, ma soltanto come la espressione della maggioranza parlamentare e del Governo, quindi non impegnano tutto il popolo italiano. (*Interruzioni dalla destra e dal centro*).

Voi pretendete che tutto il popolo italiano si senta impegnato e che ubbidisca a decisioni dalle quali una parte di esso è esclusa. Voi pretendete che noi accettiamo le decisioni dalle quali ci escludete. Le decisioni che si prendono

qui si possono considerare valide per tutto il popolo italiano, perchè qui tutti i cittadini sono rappresentati, tutte le correnti politiche sono rappresentate, ma in quell'altra Assemblea non saranno rappresentati tutti i cittadini italiani, sarà rappresentata soltanto la maggioranza, il partito di maggioranza, per cui abbiamo il diritto di dichiarare che non ci riterremo impegnati da quelle decisioni.

Questo è il problema fondamentale. Voi siete su una pessima strada. Voi non potendo ancora realizzare giuridicamente un regime in Italia che sia il regime della maggioranza, della democrazia cristiana, voi cominciate a realizzarlo negli organismi internazionali. Voi siete su questa strada ed è per questo che noi riteniamo necessario dichiararvi apertamente che noi — ed io parlo a nome del mio partito, a nome dei milioni di elettori che ci hanno dato la loro fiducia e che aumentano di elezione in elezione ... (*interruzioni dal centro*) ... ripeto, aumentano di elezione in elezione — noi dichiariamo che riteniamo illegittima, illegale e nulla questa votazione con la quale si pretende di inviare a rappresentare tutto il popolo italiano solo gli uomini di una parte, gli uomini della maggioranza. Per questa ragione noi dichiariamo che non ci riteniamo, e non ci riterremo, nè noi nè i nostri elettori nè tutti coloro che sono con noi nel Paese, in nessun modo legati alle decisioni che saranno prese in quegli organismi internazionali senza la nostra partecipazione, ma solo con la partecipazione di una parte del popolo italiano. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, indico la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno presentato dai senatori Pastore ed altri.

Coloro i quali sono favorevoli a questo ordine del giorno risponderanno *sì;* coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore De Pietro*).

Prego il Senatore Segretario di procedere all'appello iniziandolo dal senatore De Pietro.

CERMENATI, *Segretario,* procede all'appello nominale.

(*Segue la votazione*).

Rispondono *sì* i senatori:

Adinolfi, Alberti Giuseppe, Alunni Pierucci, Banfi, Bardini, Bergamini, Berlinguer, Boccassi,

Casadei, Cassitta, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Colla, Colombi,

D'Onofrio,

Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia,

Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua, Gramegna, Grieco, Grisolia,

Lanzetta, Lazzarino, Leone, Li Causi, Lussu,

Mancinelli, Massini, Mastino, Meacci, Menotti, Milillo, Minio, Molè Salvatore, Molinelli, Musolino,

Nitti, Nobili,

Palermo, Pastore, Pellegrini, Pertini, Platone, Priolo,

Ravagnan, Reale Eugenio, Ristori, Rizzo Domenico, Rolfi, Roveda, Ruggeri,

Talarico, Terracini, Tignino, Tomasi della Torretta, Troiano,

Voccoli.

Rispondono *no* i senatori:

Alberti Antonio, Aldisio, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angiolillo, Armato, Asquini, Azara,

Baracco, Beltrand, Benedetti Luigi, Bertone, Bisori, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braschi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Cappa, Carbonari, Carelli, Caron, Carrara, Casardi, Casati, Caso, Cemmi, Cerica, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Coffari, Conci, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

Damaggio, D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, De Luca, De Pietro, Di Rocco,

Elia,

Falck, Fantoni, Ferrabino, Focaccia,

Gava, Gelmetti, Genco, Gerini, Ghidini, Giardina, Grava, Guarienti,

Italia,

Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lodato, Lovera,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Medici, Mentasti, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Momigliano, Mott,

Ottani,

Page, Pallastrelli, Panetti, Parri, Pasquini, Persico, Pezzini, Pezzullo, Piemonte, Piscitelli,

Restagno, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Domenico, Rubinacci, Ruini, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Schiavone,

Tafuri, Tessitori, Tissi, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani,

Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zugaro de Matteis.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori Pastore ed altri:

Votanti	200
Maggioranza	101
Favorevoli	65
Contrari	135

(*Il Senato non approva*).

In seguito all'esito di questa votazione, si intende che il Senato approva la proposta del Governo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa;

b) di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Estraggo a sorte i nomi dei cinque senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

(*Risultano estratti i nomi dei senatori*: *Pertini, Putinati, Ferrabino, Lanzetta e Marconcini*).

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti Antonio, Aldisio, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angiolillo, Armato, Asquini, Azara,

Baracco, Battista, Beltrand, Benedetti Luigi, Bergamini, Bertone, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braschi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Cappa, Carbonari, Carelli, Caron, Carrara, Casardi, Casati, Caso, Cemmi, Cerica, Cermenati, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Coffari, Conci, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

Damaggio, D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, De Luca, De Pietro, Di Giovanni, Di Rocco,

Elia,

Falck, Fantoni, Ferrabino, Focaccia,

Gava, Gelmetti, Genco, Gerini, Ghidini, Giardina, Grava, Grisolia, Guarienti,

Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lodato, Lovera,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Mastino, Medici, Mentasti, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Momigliano, Mott,

Ottani,

Page, Pallastrelli, Panetti, Parri, Pasquini, Persico, Pezzini, Pezzullo, Piemonte,

Restagno, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Domenico, Rubinacci, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Schiavone.

Tafuri, Tessitori, Tissi, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Vigiani,

Zanardi, Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zugaro de Matteis.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori di cui sono stati estratti a sorte i nomi di procedere allo spoglio delle schede di votazione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato non è in numero legale.

Il Senato si riunirà quindi nuovamente in seduta pubblica domani, sabato 19 luglio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 21,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti